



Codice procedura: 3280

Classifica: EN000IF03280

Proponente: THESIS RINNOVABILI SRL

OGGETTO: *Impianto eolico denominato "Geracello" in agro del Comune di Enna (EN) con opere di connessione nei Comuni di Piazza Armerina (EN) e di Pietraperzia (EN).*

Procedimento: Procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/06.

Parere predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni che sono state fornite dal Servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente Regione Siciliana e contenute sul nuovo portale regionale.

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO C.T.S. n. 91/2025 del 21.03.2025

Proponente	Thesis Rinnovabili srl
Sede Legale	via Umberto Giordano n. 152, Comune di Palermo (PA)
Capitale Sociale	//
Legale Rappresentante	Eugenio Bordonali
Progettisti	Vittorio Maria Randazzo; Alessandro Salvatore Ferrara; Giuseppe Volo; Gioacchino Francesco Argento; Emanuele Canzonieri; Salvatore Schillaci; Carola Salvaggio.
Località del progetto	Enna (EN), Piazza Armerina (EN) e Pietraperzia (EN)
Data presentazione al dipartimento	Prot. nr. 49139 del 04/07/2024
Data procedibilità	Prot. nr. 50874 del 10/07/2024
Data Richiesta Integrazione Documentale	//
Versamento oneri istruttori	70.805,38
Valore delle opere	61.409.380,17
Conferenze di servizio	//
Responsabile del procedimento	Patella Antonio
Responsabile istruttore del dipartimento	Gueci Dario
Contenzioso	//
Condivisione	15.03.2025

VISTE le Direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché riordino e coordinamento delle procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

VISTO il D.P.R. n. 357 del 08/03/1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e ss.mm.ii.;



VISTA la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 387/2003 e s. m. “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, come modificato, da ultimo, con legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che ha ridisciplinato i procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e la disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA), contenuta nella parte seconda del predetto Codice dell’ambiente;

VISTO Decreto dell’Assessore del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana del 17 maggio 2006 “Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole” (G.U.R.S. 01/06/2006 n. 27);

VISTA la legge regionale 8 maggio 2007, n. 13, recante disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale;

VISTO il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;

VISTO il D.M. 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il D.P.R.S. 18 luglio 2012, n. 48 “Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11”;

VISTO il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48 del 26 febbraio 2015 concernente: “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d’impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VInC.A.)”, che individua l’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente quale Autorità Unica Ambientale competente in materia per l’istruttoria e la conseguente adozione dei provvedimenti conclusivi, ad eccezione dell’istruttoria e della conseguente adozione dei provvedimenti conclusivi concernenti l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) in materia di rifiuti (punto 5 dell’Allegato VIII alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni);

VISTO l’art. 91 della legge regionale n. 9 del 07 maggio 2015 recante “Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale”, come integrato con l’art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17.03.2016”;

VISTO il Decreto Legislativo n 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 – Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;



VISTO il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”

VISTO il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”;

VISTO il Decreto Legislativo 15 novembre 2017, n. 183 “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170”;

VISTA la nota prot. 605/GAB del 13 febbraio 2019, recante indicazioni circa le modalità di applicazione dell’art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019 che approva la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di nn. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

RILEVATO che con D.D.G. n. 195 del 26/03/2020 l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d’intesa con ARPA Sicilia, che prevede l’affidamento all’istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera, ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi), suolo e sottosuolo, radiazioni ionizzanti e non, rumore e vibrazione;

LETTO il citato protocollo d’intesa e le allegate Linee-guida per la predisposizione dei quadri prescrittivi;

VISTA la Delibera di G. R. n. 307 del 20 luglio 2020, “Competenza in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione d’impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS), di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”.

VISTO il D.A. n. 285/GAB del 3 novembre 2020 con il quale è stato inserito un nuovo componente con le funzioni di segretario del Nucleo di Coordinamento.

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di nn. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente.

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021. Legge di stabilità regionale) ed in particolare l’art. 73 (Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale).



VISTA la Delibera di Giunta n. 266 del 17 giugno 2021 avente per oggetto: “Attuazione legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”.

VISTO il D.A. n. 265/GAB del 15/12/2021 con cui si è provveduto all’attualizzazione dell’organizzazione della CTS, in linea con le previsioni delle recenti modifiche normative ed in conformità alle direttive della Giunta Regionale.

VISTO il D.A. n. 273/GAB del 29/12/2021 con il quale, ai sensi dell’art. 73 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, con decorrenza 1° gennaio 2022 e per la durata di tre anni, sono stati integrati i componenti della Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, completando, altresì, il Nucleo di Coordinamento con ulteriori due nuovi componenti.

VISTO il D.A. n. 275/GAB del 31/12/2021 di mera rettifica del nominativo di un componente nominato con il predetto D.A. n. 273/GAB.

VISTO D.A. n. 24/GAB del 31/01/2022 con il quale si è provveduto a completare la Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale.

VISTO il D.A. n. 116/GAB del 27 maggio 2022 di nomina di nn. 5 componenti ad integrazione dei membri già nominati di CTS.

VISTO il D.A. n. 170 del 26 luglio 2022 con il quale è prorogato, senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2022, l’incarico a 21 componenti della Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, modificando, altresì, il Nucleo di Coordinamento con nuovi componenti.

VISTO il D.A. n. 310/Gab del 28.12.2022 di ricomposizione del nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo Presidente della CTS.

VISTO il D.A. 06/Gab del 13.01.2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento.

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 67 del 12 febbraio 2022 avente per oggetto: “Aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano- PEARS”.

VISTO il D.A. 06/Gab del 13.01.2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento.

VISTO il D.A. n°252/Gab. del 6 luglio 2023 con il quale è stata prorogata l’efficacia del D.A. n. 265/Gab. del 15 dicembre 2021 e del D.A. n. 06/Gab. del 19 gennaio 2022.

VISTO il D.A. n. 282/GAB del 09/08/2023 con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Presidente della CTS.

VISTO il D.A. n. 284/GAB del 10/08/2023 con il quale sono stati confermati in via provvisoria i tre coordinatori del nucleo della CTS.

VISTO il D.A. n. 333/GAB del 02/10/2023 con il quale vengono nominati 23 commissari in aggiunta all’attuale composizione della CTS.



VISTO il D.A. n. 365/GAB del 07/11/23 con il quale è stato nominato un nuovo componente della CTS.

VISTO il D.A. n. 372/Gab del 09/11/2023 con il quale è stata rinnovata la nomina del Segretario della CTS.

VISTO il D. A. n. 373/Gab del 09/11/2023 con il quale si è proceduto alla nomina di un nuovo componente della CTS.

VISTO il D.A. n. 381/Gab del 20/11/2023 di nomina di un nuovo componente della CTS.

VISTO il D.A. n. 132/GAB del 17/04/2024 con il quale vengono nominati n. 11 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS.

VISTO il D.A. n. 307/GAB del 03/10/2024 con il quale vengono nominati n. 2 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS.

VISTO il D.A. n. 328/GAB del 16/10/2024 con il quale viene nominato n. 1 commissario in aggiunta all'attuale composizione della CTS.

VISTA la nota, assunta al prot. nr. 49139 del 04/07/2024, con la quale la ditta *Thesis Rinnovabili srl* ha presentato istanza per la Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e smi.

VISTA la nota acquisita al prot. nr. 50874 del 10/07/2024, recante "*Comunicazione procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e Responsabile del procedimento*" e ribadito che ai sensi del D.A. n. 57/GAB del 28/02/2020 ogni connesso accertamento e valutazione è di competenza del Servizio I del Dipartimento Regionale Ambiente della Regione Sicilia.

LETTI i seguenti elaborati (nr. 107) trasmessi dal Proponente all'atto della presentazione dell'istanza, prot. n. 49139 del 04/07/2024,, e riportati nella sezione "Documentazione depositata" del portale Si-VVI, che qui devono intendersi integralmente richiamati/riportati.

RILEVATA la documentazione amministrativa caricata sul Portale Si-VVi nella pagina della pratica (CP 3280) di cui all'oggetto e relativamente alle richieste di integrazioni formulate dagli Enti coinvolti nella procedura, ed in particolare: Autorità di Bacino, nota prot n. 54311 del 24.07.2024 con richiesta integrazioni; Autorità di Bacino, nota prot. 59099 del 16.08. 2024 con richiesta integrazioni; Servizio I del DRA, presa atto proroga 120 gg per la trasmissione integrazioni, prot. n. 78755 del 11.11.2024.

RILEVATO che il Proponente, con nota prot. n. 57978 del 07.08.2024 ha trasmesso integrazioni alla nota dell'Autorità di Bacino prot n. 54311 del 24.07.2024.

RILEVATO che il Proponente, con nota prot. n. 61005 del 29.08.2024 ha trasmesso integrazioni alla nota dell'Autorità di Bacino prot n. 54311 del 24.07.2024.

RILEVATO che il Proponente, con nota prot. n. 69885 del 07.10.2024 ha trasmesso integrazioni alla nota dell'Autorità di Bacino prot n. 54311 del 24.07.2024.

RILEVATO che il Proponente, con nota prot. n. 79696 del 13.11.2024 ha trasmesso documentazione (Modello A) all'Ispettorato Forestale.

LETTI i seguenti elaborati (n. 20) trasmessi dal Proponente come riscontro al PII 109/2024, prot. n. 280 del 03.01.2025, e riportati nella sezione "Integrazioni" del portale Si-VVI, che qui devono intendersi integralmente richiamati/riportati.



RILEVATO che sul portale Si-VVI, alla data odierna, sono pubblicati parere di Enti intervenuti nella procedura in oggetto:

- **ANAS GRUPPO FS ITALIANE**, prot. n. 53470 del 22.07.2024, Nulla Osta con prescrizioni: *per le sole opere ricadenti in fascia di rispetto di strade statali di competenza, si rilascia nulla osta di massima al progetto, con le prescrizioni di seguito riportate: la posa interrata del cavidotto di connessione degli aerogeneratori al punto di consegna in occupazione longitudinale dal km 20+670 al km 21+139 circa della S.S. 191, dovrà essere realizzata con tecnica NO DIG, in corrispondenza della banchina stradale e/o marciapiede (entrambi di competenza comunale), il più lontano possibile dal ciglio bitumato della statale e ad una profondità minima di 1,00 m misurata dall'estradosso della tubazione alla quota più depressa del piano di campagna; la posa interrata del suddetto cavidotto in attraversamento trasversale al km 8+600 circa della S.S. 560, dovrà essere realizzata con tecnica NO DIG ad una profondità minima di 1,00 m misurata dall'estradosso della tubazione alla quota più depressa del piano viabile; la realizzazione di eventuali pozzetti di ispezione lungo le strade statali interessate dovrà avvenire in corrispondenza della fascia di pertinenza stradale nei tratti fuori dai centri abitati ed in corrispondenza della banchina stradale e/o marciapiede (entrambi di competenza comunale), il più lontano possibile dal ciglio bitumato della statale nei tratti in traversa interna (inferiore a 10.000 abitanti).*

Le suddette prescrizioni sono da intendersi indicative, in quanto le stesse potranno subire modifiche ed integrazioni in fase di rilascio di nulla osta definitivo, da richiedere secondo le indicazioni appresso riportate.

Per quanto concerne il trasporto degli aerogeneratori, presumibilmente, dal Porto di Porto Empedocle (AG) ai siti di installazione, il progetto ipotizza due itinerari comprendenti strade statali quali S.S. 640, S.S. 640 dir, S.S. 626, S.S. 122, S.S. 560 e S.S. 191 e prevede interventi di adeguamento della viabilità esistente di tipo moderato come adeguamenti stradali leggeri, eliminazione di segnaletica stradale verticale, siepi, regolamentazione del traffico e, in alcuni casi, interventi più invasivi quali la rimozione di guardrail, ricostruzione di rotatorie, ampliamenti stradali, manovre complesse di svolta, che interesseranno le suddette statali. Pertanto, limitatamente agli interventi di adeguamento della viabilità esistente di cui sopra, questa Società si riserva di esprimere il proprio parere nel corso dell'iter per il rilascio della specifica autorizzazione che dovrà essere richiesta presentando apposita istanza ad ANAS S.p.a. - Struttura Territoriale Sicilia, come di seguito riportato.

- **AUTORITÀ DI BACINO**, prot. n. 72919 del 16.10.2024, Nulla Osta con prescrizioni: **Nulla Osta idraulico** ai sensi degli art. 93 e seguenti del RD n.523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti. **Autorizzazione agli accessi dei valloni interessati e alla realizzazione degli interventi** di cui al progetto di che trattasi. Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate: *il parere è riferito alle interferenze/prossimità individuate dichiarate dal progettista negli elaborati tecnici trasmessi; Ove siano individuate ulteriori interferenze/prossimità tra le opere in progetto con il reticolo idrografico, le stesse vengono conformate alla disciplina del RD 523/1904; i lavori e le opere siano realizzate in modo da non alterare il regime idraulico dei corsi d'acqua, definiti in accordo degli articoli prima richiamati virgola e tutte le opere vengono realizzate nel rispetto delle distanze previste dal RD 523/1904, la sezione del corso d'acqua non venga ristretta in alcun punto e non vengano arrecati danni alle sponde e ad eventuali opere idrauliche presenti nell'area interessata dai lavori e nell'immediato intorno; il passaggio del cavidotto al di sotto dei corsi d'acqua interferiti non dovrà avvenire a profondità minore a 1,20 m al fine di preservare la stabilità dell'alveo; In ogni caso, dovrà essere verificata l'altezza di ricoprimento del manufatto come disposto dalla normativa di settore e valutata la necessità da parte dei progettisti dell'adozione di idonei dispositivi atti ad evitare l'innescio di fenomeni erosivi in alveo; i materiali di rifiuto e i materiali detritici provenienti dai lavori di che trattasi dovranno essere allontanati dall'interno degli alvei e portati a pubblica discarica; l'amministrazione regionale venga sollevata in maniera assoluta da danni a cose e persone derivanti da eventi di natura idrogeologica, ed inoltre che in ogni tempo è ad esclusivo carico di codesta ditta la remissione di eventuali danni a cui possono essere soggette le opere previste in progetto derivanti da fenomeni di natura idrogeologica e in*



particolare idraulica (inondazioni, allagamenti etc) e di quelli che dette opere possono causare sia regime idraulico che alla proprietà pubblica e privato indipendenza delle predette opere del loro servizio; restano a carico di protesta ditta gli interventi eventualmente occorrenti per modificare le opere realizzate, qualora questo ufficio lo ritenesse necessario per motivi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua EO delle opere di attraversamento, ho ancora in caso di studi dettagli, senza che codesta ditta abbia nulla a richiedere a qualsiasi titolo; questa autorità si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca del presente autorizzazione in caso di inadempimento delle presenti prescrizioni; vengano adottate in fase di cantiere tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza idraulica delle opere oggetto di intervento; venga sollevata in maniera assoluta l'amministrazione regionale da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potrebbe potessero derivare da parte terzi in conseguenza del parere reso; gli elaborati trasmessi a questa autorità vengano resi disponibili nel portale delle valutazioni ambientali Sivvi; la presente Autorizzazione si riferisce esclusivamente al progetto di realizzazione del Parco eolico in oggetto, secondo gli elaborati progettuali trasmessi dalla Società proponente; sono esclusi qualsiasi altra opera e/o intervento che possa alterare il buon regime delle acque; eventuali modifiche sostanziali al progetto presentato dovranno essere presentate a questa AdB per il rilascio della relativa autorizzazione; non dovranno recarsi danni alle sponde e ad eventuali opere idrauliche nell'area interessata dai lavori e nell'immediato intorno; i terreni scavati eventualmente non riutilizzati in sito per i rinterri il materiale di rifiuto provenienti dai lavori per la realizzazione delle opere di progetto dovranno essere portati a pubblica discarica ed allontanati dagli alvei e dai loro dintorni e non dovranno mai essere accumulati, neanche momentaneamente, nell'alveo o nelle aree di pertinenza idraulica; per tutte le opere in progetto, compresi eventuali pozzetti di ispezione, pozzetti rompi tratta/di collegamento, cabine, canalette per la raccolta e consolidamento delle acque meteoriche lungo il perimetro degli impianti, impianti di trattamento delle acque di prima pioggia e ogni altra prevista, vengono rispettate le distanze minime consentite, esenti dell'art. 96 comma f della RD numero 523/1904; codesta società è tenuta a farsi carico del monitoraggio delle opere realizzate, nonché a programmare realizzare i necessari interventi di manutenzione delle stesse; i lavori devono essere realizzati preferibilmente durante il periodo di magra del corso d'acqua; vengano adottate, tutela della pubblica e privata incolumità, le precauzioni di accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza sui luoghi di intervento anche con l'interdizione dei passaggi a terzi non autorizzati; i pozzetti previsti alle estremità degli attraversamenti nella fascia di pertinenza fluviale dovranno essere completamente interrati, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 96 lettera f della RD n. 523/1904, come chiarito al parere dell'avvocatura dello stato protocollo numero 14546 del 09/09/1996; i lavori in progetto vengano sospesi temporaneamente, mettendo in sicurezza l'area, in caso di avvisi di allerta meteo idrogeologico derivanti dal dipartimento regionale di protezione civile o quando vengono dettate prescrizione/avvisi dal bollettino meteorologico del sistema meteorologico dell'Aeronautica militare; codesta società è tenuta alla piena osservanza delle leggi e dei regolamenti sulle opere idrauliche.

- **DIPARTIMENTO REGIONALE ENERGIA SERVIZIO 8 - Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia**, prot. n. 73351 del 18.10.2024, Nulla Osta in quanto non è emersa alcuna interferenza con attività relative a titoli minerari per la ricerca o la coltivazione di Idrocarburi e risorse geotermiche di competenza dello scrivente Servizio.
- **COMANDO CORPO FORESTALE - ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DI ENNA SERVIZIO 11/U001**, prot. n. 81738 del 21.11.2024, Nulla Osta con prescrizioni: *il terreno proveniente da lavori di scavo sia gestito nel rispetto del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. o conferito in discarica utilizzata; vengano eseguite tutte le opere idonee alla regimazione delle acque (fossi di guardia, cunette, tombini, ecc). Il presente provvedimento è condizionato al rilascio del nulla osta da parte di questo SIRF 11 sul progetto esecutivo e all'acquisizione dei prescritti pareri di eventuali altri organi.*

RILEVATO che sul portale Si-VVI, alla data odierna, risulta pubblicato il seguente parere **NON FAVOREVOLE**:



- **SOPRINTENDENZA AI BB.CC.AA. DI ENNA**, prot. n. 69188 del 03.10.2024: (...) *il progettato impianto eolico risulta di notevole impatto per un paesaggio agricolo che, ancorché non coperto da cogenti norme di tutela paesaggistica ai sensi e per gli effetti del Codice dei Beni Culturali (in area soggetta a vincolo paesaggistico ricadono alcuni tratti del cavidotto interrato), è meritevole di salvaguardia dei locali paesaggi agricoli; che tutti gli aerogeneratori dell'impianto eolico, tranne l'aerogeneratore WTG1, ricadono in area non idonea ai sensi del citato D. Lgs n. 199/2021, art. 20 comma 8 lettera c*quater; ai fini istruttori, occorre altresì evidenziare che la Stazione Utente prevista nel Comune di Pietraperzia e parte del cavidotto risultano ubicate nelle medesime aree già impegnate per impianto eolico denominato "Enna" costituito da 18 aerogeneratori di potenza complessiva pari a 72 MW – ID 11344 – società Dedra srl e che è in prossimità dell'impianto in questione sono previsti i seguenti impianti di energia rinnovabile: ID 11344 – società Dedra srl; ID 10801 – società X – Elio Enna 2 srl; ID 9630 – Società Selva srl; CP 1716 – Società Flynis PV 21 srl.*

RILEVATO che il Proponente, con nota prot. n. 12376 del 03.05.2025 ha trasmesso riscontro al parere della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Enna (prot. n. 69188 del 03.10.2024):

Rilevato n°1 – Cavidotti

RILEVATO che alcuni tratti del cavidotto interrato dell'impianto eolico ricadono in zona soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art 142 c 1 lett c D. Lgs 42/04 e s.m.i.

RISCONTRO - *Come riportato anche nella Relazione Paesaggistica già trasmessa agli enti competenti nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambiente, " (§4.1), il progetto interessa soltanto alcuni corsi d'acqua appartenenti al bacino idrografico del Fiume Simeto, con fasce di rispetto di 150 m." In particolare i tratti del tracciato dei cavidotti che interferiscono con i corsi d'acqua saranno tutti posti sotto viabilità esistente o, in caso di ponti esistenti, allocati mediante staffatura laterale. Si sottolinea che la realizzazione del cavidotto, ai sensi del DPR 31/2017, rientra tra le opere esonerate dalla autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.lgs. 42/04". [...] Nello specifico le opere riguardanti il cavidotto interrato rientrano nell'Allegato A (di cui all'art. 2, comma 1) del citato D.P.R. 31/2017, dove al punto A15 si rileva che: "fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all'art. 149, comma 1, lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l'allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm".*

Rilevato n°2 - Area archeologica "Contrada Gerace"

RILEVATO che l'impianto eolico ricade in prossimità di aree soggette a tutela paesaggistica ai sensi dell'art 142 c 1 lett c D. Lgs. 42/04 e più specificatamente : lett c e lett m area archeologica denominata "Contrada Gerace" giusto DDG n 9342 del 31/07/2006 (aerogeneratori WTG 1 a circa Km. 3,400, WTG 2 a circa Km. 2,800, WTG 3 a circa Km. 2,600, WTG 4 a circa Km. 2,200, WTG 5 a circa Km. 2,00, WTG 6 a circa Km. 1,750 e WTG 7 a circa Km. 1,300.)"

RISCONTRO - *In merito al presente punto, ed in particolare alla presenza di un'area archeologica in Contrada Gerace, si evidenzia che la VERIFICA PREVENTIVA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO (VPIA) prodotta per il progetto in esame include e*

considera tale elemento. “(pag 49) La disamina del contesto archeologico interessato dalle opere in progetto ha considerato, come previsto dalla Soprintendenza competente, un buffer di 5 km, mentre le ricognizioni sul campo hanno compreso un buffer di 300 mt. Questa organizzazione permette di includere nello studio un sufficiente settore di territorio che possa adeguatamente rappresentare eventuali contesti archeologici interferenti con le opere.” In particolare la VPIA inserisce il vincolo Sito ENN-01 - Gerace nell’elenco dei siti archeologici noti ricadenti nel buffer di 5 km.



Figura 4. Stralcio scheda descrittiva sito ENN-01 (fonte VPIA allegata al progetto)

La scheda descrittiva del sito ENN-01 di cui alla VPIA mostra come il sito sia stato individuato a mezzo di dati di archivio. Le richieste di accesso agli atti effettuate presso la Soprintendenza BB. CC. AA. di ENNA dall’archeologo finalizzate a recuperare il DDG n. 9342 del 01/07/2006 di determinazione del vincolo archeologico di Gerace, alla data di cui alla presente non hanno avuto riscontro. Pertanto, il vincolo è stato inserito con la georeferenziazione approssimativa reperita a mezzo di dati di archivio. Sulla base di tale georeferenziazione risulta che tutti gli aerogeneratori ricadono ad una distanza dal vincolo archeologico >1000 metri. Per quanto alle distanze puntuali degli aerogeneratori dall’area degli scavi di Villa Gerace, tale georeferenziazione, probabilmente in virtù dell’approssimazione, implica una lieve difformità delle distanze considerate in progetto rispetto a quelle indicate nel parere. In particolare non uno, ma tre WTG risultano essere posti ad oltre 3 km da Villa Gerace (vedasi allegata Tav “Distanze aerogeneratori da c.da Gerace”).

VISTO n°1 - Rischio archeologico

“VISTI gli atti in possesso e più specificatamente la nota prot. n. 3134 del 01.09.2024 della Sezione per i Beni Archeologici, Bibliografici e Archivistici, con la quale si evidenzia: che la V.P.I.A., contenente i dati acquisiti tramite le indagini archeologiche preliminari, risulta lacunosa in quanto, ai sensi dell’art. 41 c.4 del d.lgs. n. 36/2023 e ss. mm. ed ii, mancano importanti elementi di valutazione del rischio archeologico delle opere in progetto, come indicato dall’allegato I.8 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm. ed ii. e dalle linee guida approvate in materia, con D.P.C.M. del 14 febbraio 2022; che non è stato fatto alcun cenno al vincolo archeologico di Gerace (D.D.G. n.9342 del 01.07.2006), considerato che, escluso l’aerogeneratore WTG 1, gli altri aerogeneratori sono ad una distanza inferiore di 3 Km da Gerace e quindi ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021 "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili" non risultano posizionati in aree idonee; che non è stato adeguatamente considerato il "rischio archeologico ALTO" dell'area oggetto dei lavori in epigrafe”.



RISCONTRO In merito al presente punto, ed in particolare in merito alle indagini archeologiche si precisa che: “(VPIA pag 49) La disamina del contesto archeologico interessato dalle opere in progetto ha considerato, come previsto dalla Soprintendenza competente, un buffer di 5 km, mentre le ricognizioni sul campo hanno compreso un buffer di 300 mt.” Ed inoltre “(VPIA pag 61) La tratta è stata esplorata utilizzando un buffer di 300 metri rispetto all’opera in progetto. Tutte le ricognizioni sono state documentate fotograficamente, registrando per ciascun fotogramma le informazioni geografiche (geo- referenziazione con sistema di coordinate WGS84 – UT 33). Per quanto all’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021 esso afferma: “(comma 7) Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell’ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.” Relativamente al medesimo tema si nota che, come precedentemente indicato, non uno, ma tre WTG risultano essere posti ad oltre 3km da Villa Gerace (vedasi allegata Tav “Distanze aerogeneratori da C.da Gerace”). Per quanto alle aree non idonee infine si riscontra come lo stesso parere (§ Considerato n°1) affermi che il progettato impianto eolico ricade in un’area non coperta da cogenti norme di tutela paesaggistica ai sensi e per gli effetti del Codice dei Beni Culturali. Per quanto alla valutazione del Rischio archeologico Alto, la VPIA trasmessa agli Enti competenti per il progetto in esame esplicita i criteri in base alla quale è stata redatta: “(pag 52) In questo capitolo vengono chiarite, per le aree oggetto di indagine, le modalità di valutazione del rischio archeologico, inteso come procedimento finalizzato a verificare preventivamente le possibili trasformazioni delle componenti archeologiche del paesaggio nell’attuazione delle opere previste dal progetto. I dati relativi al rischio archeologico sono stati inseriti nella Carta del rischio archeologico relativo. In tale elaborato è stata presa in considerazione una fascia di circa 150 metri su ogni lato dell’opera a progetto, prendendone come riferimento gli assi principali, con le stesse modalità utilizzate per la delimitazione della zona di survey, i risultati della quale sono stati inseriti nella Carta della ricognizione e della visibilità dei suoli, e della carta del potenziale archeologico. I parametri per la valutazione di tale indice sono contenuti nella Circolare n. 53 del 22 dicembre 2022 “Verifica preventiva dell’interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche”. Per esemplificare il metodo di valutazione si riportano di seguito la tabella contenuta nella suddetta circolare con i parametri stabiliti dal ministero.

VALORE	RISCHIO ALTO	RISCHIO MEDIO	RISCHIO BASSO	RISCHIO Nullo
Importanza delle evidenze preesistenti	Area in cui la lavorazione prevista inciderebbe direttamente sulle parti più importanti della presenza di manifestazioni archeologiche e/o paleontologiche.	Area in cui la lavorazione prevista inciderebbe indirettamente sulle parti più importanti della presenza di manifestazioni archeologiche e/o paleontologiche.	Area a potenziale archeologico basso, nella quale è ritenuta improbabile la presenza di manifestazioni archeologiche e/o paleontologiche.	Assenza di manifestazioni archeologiche e/o paleontologiche.
Rapporto con il valore di potenziale archeologico	Area a potenziale archeologico alto e medio.	Area a potenziale archeologico medio e basso.	Area a potenziale archeologico basso e nullo.	Area a potenziale archeologico nullo.

Il rischio archeologico relativo si è ottenuto partendo dal dato di base del posizionamento delle evidenze archeologiche schedate e descritte nella parte iniziale della relazione. Si è preso come riferimento il centro del ritrovamento, se puntuale, o il perimetro dell’area di interesse archeologico. Partendo da questo è stata considerata una fascia di 100 metri nell’immediata adiacenza, considerata a rischio alto; per i siti di ubicazione incerta l’ampiezza della fascia è stata ridotta a 50 metri, e lo stesso buffer è stato utilizzato in prossimità della viabilità desunte da cartografia storica, dei siti di epoca post-medievale e degli assi centuriali ricostruiti.” L’attribuzione di rischio archeologico “basso” all’area oggetto dei lavori effettuata in VPIA è coerente con i sopraesposti criteri distando l’aerogeneratore più prossimo 1.6 km dal sito di villa Gerace.

EVIDENZIATE n°1 - Notevoli valenze archeologiche, storiche, culturali ed ambientali

“EVIDENZIATE le interconnessioni delle opere previste in progetto con le peculiarità del sito ricadente nelle prossimità di diverse aree soggette a tutela paesaggistica, che si configura come un territorio integro e incontaminato, contraddistinto da



notevoli valenze archeologiche, storiche, culturali ed ambientali e che si è mantenuto pressoché intatto nei suoi particolari aspetti costituendo una zona di notevole pregio paesaggistico ed ambientale”

RISCONTRO *Come già riportato nella Relazione Paesaggistica a disposizione degli Enti, “L’area di progetto interessa una vasta superficie di tipo collinare con pendii dolci e poco acclivi raggiungono una quota massima di circa 700 m s l m in corrispondenza di Cozzo Molo di Geracello Nello specifico gli aerogeneratori sono ubicati a quote comprese tra 500 e 650 m circa s l m mentre il tracciato del cavidotto varia tra quota 400 e 650 m circa s l m [...] In merito al pregio paesaggistico ed ambientale dell’area, le tavole “Inquadramento generale su beni paesaggistici” ed “Inquadramento su Beni Isolati” mostrano rispettivamente come nell’area siano presenti, oltre Villa Gerace, soltanto il vincolo paesaggistico dei corsi d’acqua (affluenti di diversi ordini al Fiume Simeto), e due beni isolati (Masseria Aiuolo ed un abbeveratoio).*

RILEVATO n°1 - Area non idonea

“RILEVATO, inoltre, che tutti gli aerogeneratori dell’impianto eolico escluso l’aerogeneratore WTG 1 ricadono in area non idonea ai sensi del citato d.lgs. n. 199/2021, art.20 comma 8 lettera c-quater., in quanto sono ubicati all’interno della prevista fascia di rispetto di Km 3,00 relativamente al vincolo archeologico di “Contrada Gerace” di cui al citato Decreto n. 9342 del 31 luglio 2006 dell’Assessorato Reg. Le BB.CC.AA. interessata da interventi oggetto di finanziamento da parte dell’Ass.to. Reg. Le BB.CC.AA. e P.I finalizzati alla tutela, valorizzazione e fruizione del complesso archeologico della Villa tardo-antica con pregevoli mosaici già riscontrati con previsione a fine lavori della completa fruizione.”

RISCONTRO In merito alle aree non idonee si veda quanto riportato in premessa e riscontrato per il VISTO n°1.

CONSIDERATO n°1 - Locali paesaggi agricoli

“CONSIDERATO che il progettato impianto eolico risulta di notevole impatto per un paesaggio agricolo che, ancorché non coperto da cogenti norme di tutela paesaggistica ai sensi e per gli effetti del Codice dei Beni Culturali (in area soggetta a vincolo paesaggistico ricadono alcuni tratti del cavidotto interrato) è meritevole di salvaguardia dei locali paesaggi agricoli”.

RISCONTRO *Si nota come lo stesso parere affermi che il progettato impianto eolico ricade in un’area non coperta da cogenti norme di tutela paesaggistica ai sensi e per gli effetti del Codice dei Beni Culturali. Per quanto alla salvaguardia dei locali paesaggi agricoli, in assenza del Piano Paesaggistico d’Ambito per la Provincia di ENNA, ad oggi non emesso, non è possibile una precisa individuazione dei paesaggi locali e la produzione di un elaborato di coerenza con le prescrizioni vigenti. Non di meno svariati elaborati di valutazione della compatibilità dell’opera col circostante paesaggio agrario sono stati prodotti (vedasi Relazione Paesaggistica e relativi allegati) ed il tema è stato oggetto di richiesta di integrazione n.8 e n.13 del PARERE ISTRUTTORIO INTERMEDIO CTS n. 109/2024 DEL 27/09/2024 riscontrato con Relazione di Sintesi la quale afferma: “RICHIESTA N°8 Occorre produrre una, o più, rappresentazione cartografica, su scala adeguata, nella quale deve essere adeguatamente segnalata la presenza, nell’area di progetto nonché nelle aree limitrofe, di eventuali bacini idrici, impluvi, beni paesaggistici, muretti a secco, edifici rurali, manufatti, ecc. Riscontro Quanto richiesto è stato integrato negli elaborati trasmessi in sostituzione: ➤ RS06EPD0039SI ELEMENTI OGGETTO SALVAGUARDIA. Nell’elaborato sopra indicato è stata verificata la presenza di eventuali bacini idrici, impluvi, beni paesaggistici, muretti a secco, edifici rurali, manufatti. Nello specifico viene riscontrata la presenza di alcuni impluvi con i quali il progetto interferisce; tali interferenze verranno superate mediante la tecnica TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata), per un maggiore dettaglio si rimanda agli elaborati di progetto depositati in sede di istanza: RS06REL0002A0 RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE; RS06EPD0041A0 MODALITÀ DI RISOLUZIONE INTERFERENZE; RS06EPD0042A0 INQUADRAMENTO INTERFERENZE SU CTR. 17 Non si riscontra la presenza di muretti a*



secco nell'area interessata dal progetto. Diversamente, sono presenti sul territorio alcuni edifici rurali e manufatti con i quali l'iniziativa non interferisce in alcun modo. Per quanto riguarda i Beni Paesaggistici (D.lgs. 42/2004) le opere di progetto non ricadono all'interno delle aree soggette a tutela." E successivamente "Richiesta n°13 Deve essere prodotta idonea documentazione atta a dimostrare la salvaguardia: i) di tutte le aree di impluvio anche minori (rilevabili sulla CTR regionale) e dei fossi di irrigazione, con fasce di rispetto dalle sponde di almeno 10 metri per lato, tutelando altresì la vegetazione ripariale eventualmente presente con interventi di ingegneria naturalistica al fine di mantenere i corridoi ecologici presenti e di assicurare un ottimale ripristino vegetazionale colturale a fine esercizio dell'impianto; ii) degli elementi antropici quali muretti a secco, cumuli di pietra, terrazzamenti, con una fascia di rispetto dai margini di almeno 5 metri, fornendo altresì documentazione atta a dimostrare il mantenimento e la futura manutenzione; iii) dei corpi e bacini idrici con una fascia di rispetto di almeno 10 metri, specificando altresì come sarà garantita un'adeguata protezione con particolare riferimento agli interventi di ingegneria naturalistica; iv) dell'assetto infrastrutturale rurale (strade rurali interpoderali, fossi, canali irrigui) con fasce di rispetto delle aree poste in prossimità, di almeno 10 metri; v) delle aree di crinale e di sella lasciando uno spazio coperto da sola vegetazione erbacea come segno della morfologia collinare del paesaggio; vi) delle eventuali rocce affioranti, indicando le modalità di intervento dell'impianto rispetto a queste interferenze. Riscontro Tutti gli elementi richiesti ai punti i), ii), iii), iv), v), vi) sono stati integrati nell'elaborato: RS06EPD0065A0_BUFFER ELEMENTI OGGETTO SALVAGUARDIA. Nell'elaborato sopra indicato: i) È stata verificata la presenza di aree di impluvio (rilevabili sulla CTR regionale) con i quali il progetto interferisce; tali interferenze verranno superate mediante la tecnica TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata). Per un maggiore dettaglio si rimanda alla documentazione presentata in fase di istanza: a. RS06REL0002A0_RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE; b. RS06EPD0041A0_MODALITÀ DI RISOLUZIONE INTERFERENZE; c. RS06EPD0042A0_INQUADRAMENTO INTERFERENZE SU CTR. ii) Nell'area oggetto del progetto non sono stati riscontrati muretti a secco. Sono stati tuttavia individuati alcuni cumuli di pietra all'interno della medesima area di intervento, ma si segnala che l'impianto non presenta alcuna interferenza con tali elementi; iii) Non si riscontra la presenza di corpi e bacini idrici nell'area interessata dal progetto; iv) Non sono presenti strade rurali interpoderali nell'area di intervento. L'assetto infrastrutturale dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto è costituito essenzialmente dalla presenza di diverse carrarecce (strade sterrate o non asfaltate), spesso nate dall'uso continuativo di carri o mezzi agricoli, utilizzate attualmente per poter raggiungere i diversi fondi agricoli presenti sul territorio. v) Non sono state individuate aree di crinale e di sella. vi) Non sono state individuate rocce affioranti." 18 In particolare la Relazione Paesaggistica in merito alla compatibilità paesaggistica dell'opera in generale, conclude: "Il progetto risulta coerente con gli strumenti programmatici e normativi vigenti e non vi sono forme di incompatibilità rispetto a norme specifiche che riguardano l'area e il sito di intervento. Dall'analisi dei vari livelli di tutela, si evince che gli interventi non producono alcuna alterazione sostanziale di beni soggetti a tutela dal Codice di cui al D.lgs 42/2004 e di Ulteriori Contesti Paesaggistici individuati dal PPTR in quanto la natura delle opere, laddove interferenti, è limitata agli attraversamenti del cavidotto (in TOC in corrispondenza di corsi d'acqua e relative fasce di rispetto lungo strade esistenti). La caratteristica di essere visibile è insita in un impianto eolico ma nel caso specifico dai punti di vista significativi il progetto non pregiudica il riconoscimento e la nitida percezione delle emergenze orografiche, dei centri abitati e dei beni architettonici e culturali che punteggiano il paesaggio rurale. Come è possibile evincere dai fotoinserimenti realizzati, l'inevitabile impatto visivo indotto dagli aerogeneratori di progetto, che si inseriscono in maniera armoniosa in un paesaggio dominato dalle superficie agricole già parzialmente alterato nella sua naturalità, sarà tale da non alterare in maniera significativa l'attuale contesto paesaggistico e stato dei luoghi. È stato anche valutato il potenziale effetto cumulo prodotto dagli impianti in autorizzazione, risultato in molti casi nullo e nell'insieme non particolarmente problematico. Il progetto è stato concepito con logiche insediative tali da assicurare una progettazione razionale degli impianti tenendo conto dei valori paesaggistici, condizione che riesce a garantire un'interferenza sulle componenti



paesaggistiche e percettive assolutamente compatibile con le istanze di tutela di valorizzazione dei valori estetici e di riconoscibilità identitaria del contesto. Per tali motivi e per il precipuo carattere di temporaneità e di reversibilità totale nel medio periodo, si ritiene che il progetto non produca una diminuzione della qualità paesaggistica dei luoghi, pur determinando una trasformazione, e ciò lo rende coerente con gli obiettivi dichiarati dalle Linee Guida Ministeriali dedicate al corretto inserimento paesaggistico degli impianti eolici. Pertanto, è possibile affermare che l'inserimento dell'impianto in progetto nel contesto paesaggistico territoriale interessato non violi le norme di salvaguardia e tutela dei contesti paesaggistici interferiti, né sia in contrasto con la relativa normativa d'uso." 19

EVIDENZIATE n° 2 - Stazione utente

"OCCORRE ALTRESÌ EVIDENZIARE che la Stazione utente prevista nel Comune di Pietraperzia e parte del cavidotto risultano ubicate nelle medesime aree già impegnate per l'impianto eolico denominato ENNA costituito da 18 aerogeneratori pari a 72 MW ID 11344 - DEDRA srl e che in prossimità dell'impianto in questione sono previsti i seguenti impianti di energia rinnovabile: id 11344 Dedra srl, ID 10801 X-elio enna 2 srl, id 9630 Selva srl cp 1716 Flynis PV21»

RISCONTRO Per quanto alla connessione dell'impianto alla rete elettrica la RELAZIONE TECNICA GENERALE afferma: "(§ PREMESSA) Nel territorio comunale di Pietraperzia (EN), inoltre, sarà realizzata un nuovo Impianto di Utente per la Connessione (IUC). L'opera sarà costruita in prossimità dell'area destinata alla realizzazione di una nuova stazione elettrica (SE) di trasformazione 150/36 kV della RTN, da inserire in entra - esce sulle linee RTN a 150 kV "Terrapelata - Barrafranca" e "Caltanissetta CP – Butera SE", previa realizzazione dell'elettrodotto RTN a 150 kV "Licodia Eubea SE – nuova SE Vizzini 380/150 kV", di cui al Piano di Sviluppo Terna e stazione di Vizzini (int. 616 P)." Si sottolinea in merito che un'unica stazione di consegna prevista per più operatori garantisce una notevole diminuzione di tutti gli impatti a essa collegati. In particolare, l'impatto cumulativo che l'opera avrebbe sul territorio considerando le altre iniziative limitrofe. Con riferimento all'impatto cumulativo con gli impianti di energia rinnovabile: id 11344 Dedra srl, ID 10801 X-elio enna 2 srl, id 9630 Selva Wind srl (non Selva come erroneamente indicato nel parere), cp 1716 Flynis PV21, si ricorda quanto meglio dettagliato nella RELAZIONE GENERALE SIA: "(§ 7.4 Valutazione Degli Impatti Potenziali Generati Per "Effetto Cumulo") Dall'analisi effettuata per la visibilità dell'opera si evince che l'area di intervisibilità connessa agli impianti eolici in fase autorizzativa si sovrappone solo in parte all'area di intervisibilità dell'impianto in esame estendendosi maggiormente su altre porzioni di territorio, pertanto contenendo l'impatto cumulativo connesso. La visibilità degli impianti è mitigata dalla morfologia del territorio che rende gli aerogeneratori parzialmente visibili. " 20 Figura 7. Impianti considerati ai fini dell'effetto cumulo La Relazione Paesaggistica affronta appositamente la tematica dell'effetto cumulo: (§ L'impatto cumulativo) Di seguito si riportano le Carte dell'intervisibilità o ZVI e le carte di impatto visivo potenziale relativa sia agli impianti eolici in autorizzazione che cumulativa con l'impianto in progetto. 21 Figura 5 Carte dell'intervisibilità o ZVI impianti in autorizzazione 22 Figura 6 Carte dell'intervisibilità o ZVI cumulativa 23 Figura 7 Carte di impatto visivo potenziale impianti in autorizzazione 24 Figura 8 Carte di impatto visivo potenziale cumulativa Dall'analisi delle Carte dell'intervisibilità o ZVI e delle Carte di impatto visivo potenziale prodotte è possibile osservare come, all'interno del buffer di riferimento, l'inserimento degli aerogeneratori previsti per il parco eolico in progetto non determina un aumento significativo dell'area di visibilità rispetto agli impianti in autorizzazione. In particolare si passa dai 265 Km² dei soli impianti in autorizzazione ai 266 Km² cumulativi. Pertanto l'aumento dell'area di visibilità degli impianti eolici è di solo 1 Km², valore che può essere considerato trascurabile. Naturalmente, considerato anche che l'area interessata dagli aerogeneratori in progetto è sede di altre WTG di impianti in corso di autorizzazione, in alcune zone emerge soltanto un aumento del numero di aerogeneratori visibili." Il presente punto è stato inoltre oggetto di richiesta di integrazione n° 25 del PARERE ISTRUTTORIO INTERMEDIO CTS n. 109/2024 DEL 27/09/2024 riscontrato con Relazione di



Sintesi la quale afferma: “Richiesta n°25 La documentazione prodotta dovrà essere rivista per considerare adeguatamente l'effetto cumulo con altri progetti ed impianti FER limitrofi già realizzati o in previsione di realizzazione (considerando anche i progetti sottoposti a procedura VIA nazionale e le PAS Comunali) nel raggio dell'area vasta di studio individuata. Nello specifico, dovrà essere valutato l'effetto cumulo con riferimento all'avifauna migratrice, agli effetti percettivi sul paesaggio ed al consumo del suolo. Per ciascuna componente, al fine di valutare gli effetti cumulativi, dovrà essere definita e adeguatamente motivata l'area di analisi idonea in relazione alle caratteristiche del contesto locale ed alle dimensioni del progetto (considerando per le valutazioni a scala vasta un'area pari a 10 km). Dovrà essere prodotta una relazione dettagliata volta, tra l'altro, a dimostrare gli assunti del proponente in ordine ai potenziali impatti cumulativi. Con riferimento agli impatti cumulativi per la componente paesaggio dovranno essere effettuati adeguati report fotografici anche e post operam da più punti di vista (strade di normale accessibilità, percorsi panoramici, luoghi simbolici, beni culturali, ecc.). Le simulazioni dovranno comprendere l'effetto complessivo degli altri 25 eventuali impianti esistenti, autorizzati, o in corso di valutazione, in modo da poter stimare gli effetti dell'impatto cumulativo. Rischio La valutazione dell'effetto cumulo con gli altri progetti, sugli effetti percettivi del paesaggio, è stata valutata sia nell'Elaborato RS06REL0025S1_RELAZIONE PAESAGGISTICA al Capitolo 6, sia nel SIA al capitolo 7 al paragrafo delle Interferenze Visive. L'analisi dell'impatto paesaggistico, così come indicato nelle “Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” – D.M. 10 settembre 2010, allegato 4/3.1., è stata effettuata dagli osservatori sensibili, quali centri abitati con maggiore dimensione demografica, siti del patrimonio storico-architettonico, punti panoramici e, in generale, i beni culturali e paesaggistici riconosciuti come tali dal D.lgs. 42/2004 e individuati dalla consultazione Piano Territoriale Provinciale di Enna, ricadenti all'interno di un buffer di distanza pari a 50 volte l'altezza dell'aerogeneratore di taglia maggiore (10km). Riguardo all'effetto cumulo, dalla consultazione dell'Atlante Integrato per il Sistema Energetico Nazionale e le Fonti Rinnovabili (R.S.E. – Ricerca Sistema Energetico) per verificare la presenza di altri impianti già in essere o autorizzati, considerando un raggio di 10 Km dagli aerogeneratori in progetto, si evidenzia che non risultavano altri impianti eolici esistenti o autorizzati. Anche dalla consultazione dei portali delle Valutazioni Ambientali della Sicilia e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.) non risultavano impianti eolici già effettuati o autorizzati, ma risultavano progetti in corso di autorizzazione. Nello specifico sono stati individuati 3 progetti di impianti eolici in corso di autorizzazione all'interno del raggio dei 10km, per i quali è stata effettuata una indagine conoscitiva atta ad individuare le principali caratteristiche degli impianti utile per l'effetto cumulo. È stato quindi valutato il potenziale effetto cumulo sull'impatto visivo determinato dagli impianti in autorizzazione insieme con l'impianto di progetto. Inoltre, dai ricettori sensibili interessati dalla visibilità del parco eolico di progetto sono stati eseguiti fotoinserimenti. È stata considerata la situazione Ante Operam, In Operam (solo con gli aerogeneratori di progetto), e Post Operam Impatto Cumulo (con gli aerogeneratori di progetto cumulati con quelli presenti nei 3 parchi eolici in corso di autorizzazione. Per quanto riguarda le PAS comunali è stata effettuata una consultazione sui portali dei singoli comuni dai quali non sono stati evidenziati impianti né autorizzati né in autorizzazione.”

2. POSSIBILI AZIONI MITIGATIVE A seguire si riportano considerazioni inerenti le possibili azioni mitigative dell'eventuale impatto visivo generato dalla realizzazione del progetto sul sito archeologico di villa Gerace. L'andamento del piano di campagna nell'area interposta tra l'impianto ed il sito archeologico di villa Gerace è tale da rendere possibile un'interazione visiva tra detti elementi. 26 Figura 8. profilo longitudinale del terreno interposto tra l'impianto ed il sito archeologico di villa Gerace In considerazione delle dimensioni dell'aerogeneratore (117m al mozzo) e delle distanze correnti tra l'impianto ed il sito archeologico (superiori al chilometro); sono da preferire interventi mitigativi dell'impatto visivo posti a ridosso di quest'ultimo.

4.3 Possibile localizzazione interventi mitigativi Al fine di valutare le possibili localizzazioni degli interventi mitigativi occorre preliminarmente individuare l'area entro cui l'impatto visivo, ed in particolare, il settore di vista dal bene vincolato potenzialmente interferito dall'impianto. 27 Figura 9. cono ottico dal sito archeologico alle WTG in progetto (elaborazione



interna) La figura 9 descrive il cono di interazione visiva individuato in corrispondenza di Villa Gerace e definisce l'area in cui potrebbero essere ubicati in maniera efficace interventi mitigativi dell'interferenza visiva. Tale area è identificata al catasto terreni del comune di Enna come di seguito esposto: Fg. 246 p.lle 116, 526, 84, 905, 45. Figura 10. Stralcio catastale area possibili interventi di mitigazione (linee del cono di visibilità in arancione) 28

4.4 Possibili Tipologie degli interventi mitigativi

Quali possibili tipologie degli interventi mitigativi si distinguono: interventi mitigativi esterni al bene vincolato; interventi mitigativi interni al bene vincolato. Interventi mitigativi esterni al bene vincolato La pianificazione degli interventi mitigativi esterni prevede l'adozione di barriere arboree in grado di integrarsi armonicamente con il contesto ambientale, storico e paesaggistico del sito schermando la visibilità degli aerogeneratori in progetto. In questo contesto, si propone la possibilità di realizzare alberature ad alto fusto nelle immediate vicinanze del sito archeologico. Questa scelta risponderebbe a diverse finalità: da un lato, migliorare l'inserimento del sito nel paesaggio, attenuando eventuali discontinuità visive; dall'altro, creare una schermatura naturale che contribuisca alla protezione e alla valorizzazione del luogo. L'utilizzo di specie arboree selezionate, coerenti con il contesto ambientale e con la tradizione paesaggistica locale, garantirebbe inoltre un intervento sostenibile e rispettoso dell'identità storica e culturale dell'area. Figura 11. essenze arboree per interventi mitigativi esterni al bene vincolato

29

A tal fine, si sono individuate specifiche essenze arboree che, per le loro caratteristiche ecologiche e paesaggistiche, risultano idonee a contribuire alla mitigazione dell'impatto visivo e alla valorizzazione del contesto. Tra le specie considerate, l'Olivastro rappresenta un elemento tipico della vegetazione spontanea dell'area, garantendo un'integrazione naturale con il paesaggio esistente e rispettando la biodiversità locale. L'Eucalipto, pur essendo una specie alloctona, è stato introdotto nel territorio attraverso interventi risalenti a epoche recenti e ormai storicizzati, divenendo parte integrante dello scenario paesaggistico. Il Cipresso, invece, è ampiamente diffuso in Sicilia, dove viene tradizionalmente impiegato per la delimitazione dei fondi agricoli e per la sua capacità di definire visivamente gli spazi, contribuendo all'assetto ordinato del paesaggio. Interventi mitigativi interni al bene vincolato Nell'ambito del progetto di valorizzazione della Villa, in redazione da parte della Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna, e pertanto all'interno del sito archeologico, potrebbero essere realizzati interventi specifici volti alla mitigazione dell'impatto visivo degli aerogeneratori in progetto. E' possibile prevedere lungo il perimetro del sito-archeologico, in direzione dell'impianto, l'impiego di soluzioni innovative che coniughino conservazione, accessibilità e interattività, valorizzando il patrimonio storico attraverso l'uso di tecnologie e materiali adeguati, con l'obiettivo di migliorare la fruizione, la tutela e l'integrazione del sito nel contesto paesaggistico e culturale. Le possibili tipologie di intervento includono:

1. Pannellature perimetrali interattive con contenuti multimediali: queste strutture, posizionate lungo il perimetro dell'area, offrirebbero informazioni dettagliate sulla storia e sull'architettura del sito, utilizzando testi, immagini, ricostruzioni digitali e video esplicativi. L'adozione di tecnologie innovative, come la realtà aumentata e i QR code, consentirebbe ai visitatori di accedere a contenuti immersivi e personalizzati, favorendo un'esperienza di visita coinvolgente e didatticamente efficace.
2. Mura perimetrali con installazioni interattive attinenti al sito: le superfici perimetrali potrebbero essere arricchite con opere artistiche, proiezioni luminose o dispositivi touchscreen, che permettano un'interazione diretta con il contenuto storico e archeologico. Questi interventi avrebbero lo scopo di creare un racconto visivo ed esperienziale, in grado di connettere il pubblico alla storia del luogo in maniera dinamica e innovativa.
- 30
3. Pannellature perimetrali delle tettoie di conservazione del sito: per integrare al meglio le strutture di protezione dell'area archeologica nel contesto ambientale e paesaggistico, si propone l'installazione di pannellature specifiche, che oltre a svolgere una funzione estetica e di mitigazione visiva, potrebbero contenere informazioni divulgative e didattiche. Questi elementi contribuirebbero a migliorare la percezione complessiva del sito, mantenendo un equilibrio tra necessità di conservazione e valorizzazione.
4. Posa in esterna di opere/interventi di camouflage progettati in attinenza al sito: per ridurre l'impatto visivo di elementi moderni introdotti per la tutela e la fruizione del sito, si propone l'utilizzo di soluzioni di camouflage appositamente studiate. Queste potrebbero includere rivestimenti, schermi vegetali o strutture integrate con materiali



naturali, capaci di armonizzarsi con il paesaggio circostante e con le caratteristiche del sito archeologico. 31 Figura 12. Soluzioni per interventi mitigativi interni al bene vincolato Ulteriormente si può prevedere l'installazione di pannellature perimetrali quale intervento strategico per mitigare l'impatto e migliorare la fruizione del sito archeologico, garantendo al contempo un'integrazione armoniosa con il paesaggio e la conservazione dei reperti. A livello internazionale, esistono esempi significativi di pannellature perimetrali che coniugano protezione, interpretazione storica e inserimento paesaggistico. Tra questi: Resti della Villa "La Olmeda" a Pedrosa de la Vega, Palencia (Spagna) – Un intervento che ha saputo valorizzare il sito archeologico attraverso strutture leggere e integrate nel paesaggio, dotate di pannellature informative che guidano il visitatore nella comprensione della villa romana senza alterare la percezione del contesto storico. Case arabe e sepolture neolitiche presso il Castello di San Giorgio, Lisbona (Portogallo) – Un progetto in cui le pannellature perimetrali sono state concepite per offrire un'esperienza interattiva e didattica, combinando elementi informativi con un design che rispetta l'identità storica del sito. 32 L'approccio adottato mira a coniugare tutela e innovazione, trasformando il sito in un luogo di scoperta e approfondimento culturale, rispettoso della sua identità storica e aperto a un'esperienza di visita arricchita e coinvolgente.

RILEVATO che sul portale SiVVI alla data odierna, non sono pubblicati osservazioni.

CONSIDERATO che i riscontri alle criticità segnalate nel PII della CTS n. 109/2024 del 27/09/2024 sono contenuti e meglio esaminati nel presente Parere, rispetto alle quali il Proponente riporta e/o controdeduce quanto segue:

Criticità 1 – *salvo motivata esplicitazione riguardante l'assenza di interferenze del progetto rispetto ai seguenti strumenti di programmazione, occorre dimostrare in maniera dettagliata la compatibilità e la coerenza dell'intervento – in ogni sua fase - con i seguenti Piani e Programmi: Ulteriori azioni nel campo delle energie rinnovabili: "Tabella di marcia per l'energia 2050" (COM(2011)0885), "Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030" (COM(2014)0015); Conferenza Nazionale sull'Energia e l'Ambiente del 2018; Recepimento delle Direttiva 2009/28/CE; D.M. 15 marzo 2012 "Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili (c.d. Burden Sharing)"; Incentivazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili; Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile; Piano di Azione per l'Efficienza Energetica (PAEE); Piano Nazionale di riduzione delle emissioni di gas serra.*

RILEVATO che il Proponente nella *Relazione di Sintesi (elab. RS06REL0033A0)* riporta che: *sono stati integrati gli elementi richiesti nell'elaborato: "RS06SIA0001S1_Studio Impatto Ambientale, in particolare al Cap. 4, §4.1. Dallo studio effettuato si evince che il progetto non interferisce con gli strumenti sopra citati.*

CONSIDERATO e VALUTATO che il Proponente ha integrato il SIA riportando un'analisi di coerenza/compatibilità con le opere di progetto e relativamente: *"Tabella di marcia per l'energia 2050" (COM(2011)0885), "Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030" (COM(2014)0015); Conferenza Nazionale sull'Energia e l'Ambiente del 2018; Recepimento delle Direttiva 2009/28/CE; D.M. 15 marzo 2012 "Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili (c.d. Burden Sharing)"; Incentivazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili; Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile; Piano di Azione per l'Efficienza Energetica (PAEE); Piano Nazionale di riduzione delle emissioni di gas serra, pertanto la criticità n. 1 rilevata nel PII n. 109/2024 risulta superata.*

Criticità 2 – *la valutazione di coerenza e compatibilità dell'intervento rispetto a tutti gli strumenti di programmazione e pianificazione presi in considerazione dal proponente – ivi compresi quelli esaminati nella documentazione già in atti - deve indicare specificatamente le caratteristiche e la tipologia dell'area di riferimento (secondo la classificazione operata da ciascun piano o programma esaminato), evidenziando altresì vincoli e prescrizioni - contenute nella parte riguardante i regimi normativi*



di ciascun piano o programma, nelle NTA o altro atto equivalente – riferibili alla tipologia di area su cui ricade l'intervento e rappresentando esplicitamente i rapporti di coerenza del progetto rispetto al quadro prescrittivo e vincolistico desumibile dai regimi normativi di ciascun strumento di pianificazione.

RILEVATO che il Proponente nella *Relazione di Sintesi* (elab. RS06REL0033A0) riporta che: la coerenza e compatibilità dell'intervento rispetto a tutti gli strumenti di programmazione e pianificazione è stata trattata nel dettaglio all'interno dell'elaborato RS06SIA0001SI_Studio Impatto Ambientale.

CONSIDERATO che il Proponente ha integrato il SIA riportando un'analisi di coerenza/compatibilità con i seguenti strumenti di programmazione e pianificazione: D.LGS. N. 42 "CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO; PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (P.T.P.R.) - AMBITO 11 – "COLLINE DI MAZZARINO E PIAZZA ARMERINA" E AMBITO 12 – "COLLINE DELL'ENNESE"; PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE (P.T.P.); PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE DI ENNA; PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO P.A.I.; PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI P.G.R.A.; VINCOLO IDROGEOLOGICO; PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE; PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO; PIANO REGIONALE PER LA TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE; PIANO REGIONALE DEI PARCHI E DELLE RISERVE; RETE ECOLOGICA SICILIANA; SIC E ZPS (RETE NATURA 2000); PIANO FORESTALE REGIONALE; PIANO FAUNISTICO VENATORIO; PIANO REGIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA PER LA DIFESA DELLA VEGETAZIONE CONTRO GLI INCENDI.

RILEVATO che, da riscontro sul Portale Sitr della Regione Siciliana, l'impianto eolico ricade in prossimità di un'area sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. "c" e lett. "m" del D. Lgs. N. 42/04, area archeologica denominata "Contrada Gerace" ed in particolare l'aerogeneratore, il WTG03 a circa 3 km, il WTG04 a circa 2.2 km, il WTG05 a circa 2 km, il WTG06 a circa 1.9 km e il WTG07 a circa 1.6 km.

VALUTATO che sono ritenute idonee all'installazione di impianti eolici, ai sensi del su citato art. 20, comma 8 lettera c/quarter del D. Lgs n. 199/2021, fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre km per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

VALUTATO che gli aerogeneratori WTG03, WTG04 e WTG05 risultano ad una distanza di oltre 2 km dal sito di "Contrada Gerace" con una aerografia dello stesso terreno (declivo verso gli aerogeneratori considerando un osservatore posto nel Sito archeologico) tale da consentire una forma di mitigazione dell'impatto paesaggistico nei confronti dell'area archeologica citata.

VALUTATO che gli aerogeneratori WTG06 e WTG07, invece verranno realizzati a meno di 2 km dall'area archeologica, che nonostante le pendenze, non è possibile escludere che i due aerogeneratori possano determinare impatti significativi sul sito richiamato. E pertanto sono da ritenersi in area, ai sensi dell'art. 20, comma 8 lettera c/quarter del D. Lgs n. 199/2021, come **NON IDONEA**. Pertanto la criticità n. 2 rilevata nel PII n. 109/2024 risulta **NON superata**.



Criticità 3 – dovrà essere verificata la compatibilità delle opere con quanto sancito dal DPR 26/2017 e richiesto il parere all'Ispettorato Ripartimentale Regionale competente per territorio.

RILEVATO che il Proponente nella *Relazione di Sintesi* (elab. RS06REL0033A0) riporta che: sono stati integrati gli elementi richiesti nell'elaborato: RS06SIA0001SI_Studio Impatto Ambientale, in particolare al Cap. 3, §3.7. Nell'elaborato è stata dimostrata la compatibilità del progetto con quanto sancito dal DPR 26/2017 ed è stato richiesto il parere all'Ispettorato Ripartimentale Regionale competente per il territorio in sede di AU ex del D.LGS 387/03 con nota 22575 del 09/07/2024 caricata al portale telematico della regione siciliana.

CONSIDERATO e VALUTATO che il **COMANDO CORPO FORESTALE - ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DI ENNA - SERVIZIO 11/UO01**, con nota prot. n. 81738 del 21.11.2024, ha rilasciato Nulla Osta con prescrizioni, sopra richiamate, e che si intendono integralmente condivise. **Pertanto la criticità n. 3 rilevata nel PII n. 109/2024 risulta superata.**

Criticità 4 – riguardo il PEARS 2030, il Proponente dovrà estendere l'analisi di coerenza/compatibilità in relazione al raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano, con particolare riguardo a quelli di repowering e revamping, in considerazione che l'incremento di produzione di energia dovrà essere raggiunto prioritariamente con tale sistema e, nel caso non sia stato raggiunto, dovrà dimostrare che la producibilità teorica dell'impianto in progetto sia tale da giustificare l'impatto ambientale sul territorio generato dall'impianto stesso.

RILEVATO che il Proponente nella *Relazione di Sintesi* (elab. RS06REL0033A0) riporta che: Riguardo al PEARS 2030 la compatibilità dell'opera è stata verificata e integrata nell'elaborato: RS06SIA0001SI_Studio Impatto Ambientale in particolare al Cap. 4, §4.1.

CONSIDERATO e VALUTATO che il Proponente nel SIA a pag. 149 riporta che in considerazione degli specifici obiettivi energetici del PEARS, il progetto proposto risulta conforme al piano, trattandosi di impianto finalizzato alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nella fattispecie di tipo eolico. L'iniziativa mira ad aumentare la percentuale di energia prodotta da fonti rinnovabili e a ridurre le emissioni di gas climalteranti, in accordo con quanto prefissato dal PEARS siciliano. La producibilità teorica stimata per l'impianto in progetto è di circa 79,5 GWh/y ed è tale da giustificare l'impatto ambientale che può essere generato sul territorio dall'impianto stesso. **Pertanto la criticità n. 4 rilevata nel PII n. 109/2024 risulta superata.**

Criticità 5 – con specifico riferimento ai regimi normativi previsti dal Piano Paesaggistico, il Proponente dovrà chiarire – tramite apposito elaborato che evidenzi il layout dell'impianto (dal quale si evinca anche la puntuale collocazione di tutti i componenti dell'impianto, ivi comprese quelle di connessione) in sovrapposizione rispetto alla configurazione dei Paesaggi Locali interessati (evidenziando i sottosistemi per i quali è previsto uno specifico livello di tutela) nonché attraverso una relazione integrativa – la coerenza del progetto dell'intervento, in ogni sua fase, rispetto alle prescrizioni riferite ai diversi livelli di tutela e agli obiettivi di tutela e valorizzazione contemplati per i diversi PPLL nonché relativamente alla presenza di vincoli paesaggistici ovvero rispetto alle ulteriori prescrizioni conferenti contenute nel suddetto Piano.

RILEVATO che il Proponente nella *Relazione di Sintesi* (elab. RS06REL0033A0) riporta che: Sono stati integrati gli elementi richiesti negli elaborati seguenti: RS06SIA0001SI_STUDIO IMPATTO AMBIENTALE, in particolare, al Cap. 4, §4.2, §§4.2.1. e RS06REL0025SI_RELAZIONE PAESAGGISTICA, Cap. 6 §6.5 §§6.5.12.1.



CONSIDERATO che il Proponente nel SIA riporta (pag. 158) *alcuni tratti del cavidotto interferiscono con le aree di rispetto dei 150 m dei corsi d'acqua appartenenti al bacino idrografico Simeto. Le opere di connessione non ricadono e non sono in prossimità delle aree di rispetto dei 150 m dei corsi d'acqua.*

CONSIDERATO che il Proponente nella *Relazione Paesaggistica*, a pag. 48, riporta che *il progetto interessa soltanto alcuni corsi d'acqua appartenenti al bacino idrografico del Fiume Simeto, con aree di rispetto di 150 m. In particolare, i corsi d'acqua interferiscono solo con alcuni tratti del tracciato dei cavidotti che saranno però posti sotto viabilità esistente o, in caso di ponti esistenti, allocati mediante staffatura laterale. Si sottolinea che la realizzazione del cavidotto, ai sensi del DPR 31/2017, rientra tra le opere esonerate dalla autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.lgs. 42/04.*

CONSIDERATO che, così come anche riportato nel parere NON FAVOREVOLE della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Enna, sopra richiamato, alcuni tratti del cavidotto interrato dell'impianto eolico ricadono in zona soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera "c" del D. Lgs n. 42/04 e smi.

CONSIDERATO e VALUTATO che dalla documentazione progettuale risulta che i tratti di cavidotto che attraversano aree interessate dal vincolo sopracitato saranno realizzate su viabilità esistente e non interesseranno aree limitrofe o, in caso di ponti esistenti, allocati mediante staffatura laterale. Alcune interferenze verranno superate mediante la tecnica TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata), così come riportato negli elaborati di progetto: RS06REL0002A0 RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE; RS06EPD0041A0 MODALITÀ DI RISOLUZIONE INTERFERENZE; RS06EPD0042A0 INQUADRAMENTO INTERFERENZE SU CTR. **Pertanto la criticità n. 5 rilevata nel PII n. 109/2024 risulta superata.**

Criticità 6 – *la descrizione dei rapporti di coerenza e compatibilità dell'intervento rispetto agli strumenti di pianificazione e programmazione deve essere estesa anche alle aree che saranno interessate dalla linea di connessione.*

RILEVATO che il Proponente nella *Relazione di Sintesi (elab. RS06REL0033A0)* riporta che: *la descrizione dei rapporti di coerenza e compatibilità dell'intervento è stato esteso alle linee di connessione nell'elaborato: RS06SIA0001S1_STUDIO IMPATTO AMBIENTALE. Lo studio ha dimostrato la piena compatibilità dell'intervento con i principali strumenti di pianificazione e programmazione vigenti.*

CONSIDERATO che il Proponente ha integrato il SIA estendendo l'analisi condotta sugli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti alle opere di connessione. **Pertanto la criticità n. 6 rilevata nel PII n. 109/2024 risulta superata.**

Criticità 7 – *dovrà essere integrato/approfondito lo studio idraulico prodotto con un'analisi del tempo di corrivazione per esondazione fino a 300 anni e prevedendo eventualmente interventi di mitigazione e dovrà essere ottenuto parere dell'Autorità di Bacino.*

RILEVATO che il Proponente nella *Relazione di Sintesi (elab. RS06REL0033A0)* riporta che: *In relazione all'iniziativa in oggetto, in data 16 ottobre 2024 con nota protocollo n. 26361 è stato emesso il parere dell'ente competente Autorità di Bacino, con il quale è stata concessa l'Autorizzazione Idraulica Unica (AIU).*

CONSIDERATO e VALUTATO che Autorità di Bacino ha reso parere favorevole con prescrizioni, sopra richiamate, che si intendono integralmente condivise. **Pertanto la criticità n. 7 rilevata nel PII n. 109/2024 risulta superata.**



Criticità 8 – occorre produrre una, o più, rappresentazione cartografica, su scala adeguata, nella quale deve essere adeguatamente segnalata la presenza, nell'area di progetto nonché nelle aree limitrofe, di eventuali bacini idrici, impluvi, beni paesaggistici, muretti a secco, edifici rurali, manufatti, ecc.

RILEVATO che il Proponente nella *Relazione di Sintesi* (elab. RS06REL0033A0) riporta che: *Quanto richiesto è stato integrato negli elaborati trasmessi in sostituzione: RS06EPD0039S1_ELEMENTI OGGETTO SALVAGUARDIA. Nell'elaborato sopra indicato è stata verificata la presenza di eventuali bacini idrici, impluvi, beni paesaggistici, muretti a secco, edifici rurali, manufatti. Nello specifico viene riscontrata la presenza di alcuni impluvi con i quali il progetto interferisce; tali interferenze verranno superate mediante la tecnica TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata), per un maggiore dettaglio si rimanda agli elaborati di progetto depositati in sede di istanza: RS06REL0002A0_RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE; RS06EPD0041A0_MODALITÀ DI RISOLUZIONE INTERFERENZE; RS06EPD0042A0_INQUADRAMENTO INTERFERENZE SU CTR. Non si riscontra la presenza i muretti a secco nell'area interessata dal progetto. Diversamente, sono presenti sul territorio alcuni edifici rurali e manufatti con i quali iniziativa non interferisce in alcun modo. Per quanto riguarda i beni paesaggistici (D.lgs. 42/2004) le opere di progetto non ricadono all'interno delle aree soggette a tutela.*

CONSIDERATO e VALUTATO che il Proponente nell'elab. RS06EPD0039S1_ELEMENTI OGGETTO SALVAGUARDIA riporta, in parola, aree di impluvio e cumuli di pietre presenti in alcune particelle di progetto, che se anche non interferiscono direttamente con le opere, ma rappresentano area di elevata importanza naturalistica. I cumuli di pietre stanno a testimoniare l'impronta che l'agricoltura ha lasciato sul paesaggio. Fanno parte del paesaggio rurale tradizionale. Oltretutto, si tratta dell'elemento più importante dell'habitat dei rettili. Non hanno soltanto un grande valore ecologico, ma anche culturale, storico e paesaggistico. Il mantenimento e le nuove collocazioni di cumuli di pietre, è un buon metodo per favorire i rettili e molti altri piccoli animali (insetti, ragni, lumache, piccoli mammiferi, etc.) del nostro paesaggio rurale e come tali necessitano di interventi di ripristino e salvaguardia che si rende necessario inserire in progetto al fine di tutelare la naturalità dei luoghi oggetto di intervento. **Pertanto la criticità n. 8 rilevata nel PII n. 109/2024 risulta NON superata.**

Criticità 9 – dovranno essere analizzati e messi in evidenza con adeguati elaborati cartografici tutti gli elementi costitutivi naturali e antropici, testimonianze di valore architettonico e paesaggistico, caratteristici ed identitari del paesaggio agricolo direttamente interessato dal progetto al fine del loro mantenimento e conservazione.

RILEVATO che il Proponente nella *Relazione di Sintesi* (elab. RS06REL0033A0) riporta che: *Quanto richiesto è stato integrato negli elaborati trasmessi: RS06EPD0066A0_ELEMENTI CARATTERISTICI PAESAGGIO. Nell'elab. sopra indicato sono stati messi in evidenza tutti gli elementi costitutivi naturali e antropici, testimonianze di valore architettonico e paesaggistico, caratteristici e identitari del paesaggio agricolo. In particolare, si è fatto ricorso alla cartografia Corine Land Cover (CLC) e alla cartografia P.A.I. (Rischio e pericolosità geomorfologica). Nello specifico viene riscontrata la presenza di alcuni impluvi con i quali il progetto interferisce; tali interferenze verranno superate mediante la tecnica TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata), per un maggiore dettaglio si rimanda agli elaborati di progetto depositati in sede di istanza: RS06REL0002A0_RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE; RS06EPD0041A0_MODALITÀ DI RISOLUZIONE INTERFERENZE; RS06EPD0042A0_INQUADRAMENTO INTERFERENZE SU CTR.*

CONSIDERATO e VALUTATO che il Proponente nell'elab. RS06EPD0066A0_ELEMENTI CARATTERISTICI PAESAGGIO riporta la presenza numerosi edifici ed elementi costruttivi, senza però specificarne la consistenza, la tipologia come nel caso degli "MANUFATTI (VASCHE-TETTOIE)", ne se si tratta di beni tutelati ai sensi del Codice dei Beni Culturali. Non è chiaro se le



strutture evidenziate rientrano nella disponibilità giuridica del Proponente. Non è presente documentazione atta, eventualmente, a chiarire lo stato dei luoghi mediante elaborati fotografici e/o estratti catastali, tranne per la definizione riportata dalla Ditta nell'elab. *RS06EPD0066A0*, sopra citato, di "EDIFICI NON ACCATASTATI; RUDERE - UNITA' COLLABENTE; EDIFICI RURALI - CATEGORIE D". **Pertanto la criticità n. 9 rilevata nel PII n. 109/2024 risulta NON superata.**

Criticità 10 – *dovrà essere integrato il SIA indicando tutti gli interventi di mitigazione che la ditta intende adottare e distinti per fase (cantiere, esercizio e dismissione).*

RILEVATO che il Proponente nella *Relazione di Sintesi* (elab. *RS06REL0033A0*) riporta che: *sono stati integrati gli elementi richiesti nell'elaborato: RS06SIA0001SI STUDIO IMPATTO AMBIENTALE, in particolare, al Cap. 8, §8.1 e §8.2. Sono stati altresì previsti interventi avverte per l'impianto e integrati nell'elaborato: RS06EPD0064A0 INTERVENTI INGEGNERIA NATURALISTICA.*

CONSIDERATO e VALUTATO che il Proponente ha riportato, nell'elab. *RS06SIA0001SI STUDIO IMPATTO AMBIENTALE (REV. 03.01.2025)*, al Cap. 8, §8.1 (Fase cantiere e dismissione) e §8.2 (Fase esercizio) gli interventi di mitigazione che intende adottare. **Pertanto la criticità n. 10 rilevata nel PII n. 109/2024 risulta superata.**

Criticità 11 – *dovrà essere prodotto elaborato di dettaglio con tutti gli interventi a verde.*

RILEVATO che il Proponente nella *Relazione di Sintesi* (elab. *RS06REL0033A0*) riporta che: *gli interventi a verde previsti per l'impianto sono presentati nell'elaborato seguente che si trasmette in allegato: RS06EPD0064A0 INTERVENTI INGEGNERIA NATURALISTICA.*

CONSIDERATO e VALUTATO che il Proponente nell'elab. *RS06EPD0064A0 INTERVENTI INGEGNERIA NATURALISTICA* citato, non riporta in alcun modo gli interventi a "verde" che intende realizzare se non riportare esclusivamente nelle 22 tavole delle "AREE DA RIPRISTINARE IN SUPERFICIE AGRICOLA" ma senza alcun dettaglio dell'intervento. Non vengono riportate le modalità di ripristino e le coltivazioni. Non sono rappresentati materiali impiegati, prospetti e sezioni di eventuali interventi di ingegneria naturalistica previsti. **Pertanto la criticità n. 11 rilevata nel PII n. 109/2024 risulta NON superata.**

Criticità 12 – *Dovrà essere redatto un progetto con le misure di compensazione che il Proponente intende realizzare in accordo con i Comuni interessati dalle opere.*

RILEVATO che il Proponente nella *Relazione di Sintesi* (elab. *RS06REL0033A0*) riporta che: *È stata rilasciata una dichiarazione formale in merito dalla parte proponente.*

CONSIDERATO e VALUTATO che agli atti non sono presenti i progetti di compensazione richiesti ma è presente solo una dichiarazione in cui la Ditta dichiara di aver avviato i contatti con i Comuni interessati. **Pertanto la criticità n. 12 rilevata nel PII n. 109/2024 risulta NON superata.**

Criticità 13 – *deve essere prodotta idonea documentazione atta a dimostrare la salvaguardia: (i) di tutte le aree di impluvio anche minori (rilevabili sulla CTR regionale) e dei fossi di irrigazione, con fasce di rispetto dalle sponde di almeno 10 metri per lato, tutelando altresì la vegetazione ripariale eventualmente presente con interventi di ingegneria naturalistica al fine di*



mantenere i corridoi ecologici presenti e di assicurare un ottimale ripristino vegetazionale colturale a fine esercizio dell'impianto; (ii) degli elementi antropici quali muretti a secco, cumuli di pietra, terrazzamenti, con una fascia di rispetto dai margini di almeno 5 metri, fornendo altresì documentazione atta a dimostrare il mantenimento e la futura manutenzione; (iii) dei corpi e bacini idrici con una fascia di rispetto di almeno 10 metri, specificando altresì come sarà garantita un'adeguata protezione con particolare riferimento agli interventi di ingegneria naturalistica; (iv) dell'assetto infrastrutturale rurale (strade rurali interpoderali, fossi, canali irrigui) con fasce di rispetto delle aree poste in prossimità, di almeno 10 metri; (v) delle aree di crinale e di sella lasciando uno spazio coperto da sola vegetazione erbacea come segno della morfologia collinare del paesaggio; (vi) delle eventuali rocce affioranti, indicando le modalità di intervento dell'impianto rispetto a queste interferenze.

RILEVATO che il Proponente nella *Relazione di Sintesi* (elab. RS06REL0033A0) riporta che: *Tutti gli elementi richiesti ai punti i), ii), iii), iv), v), vi) sono stati integrati nell'elaborato: RS06EPD0065A0_BUFFER ELEMENTI OGGETTO SALVAGUARDIA. Nell'elaborato sopraindicato: i) È stata verificata la presenza di aree di impluvio (rilevabili sulla CTR regionale) con i quali il progetto interferisce; tali interferenze verranno superate mediante la tecnica TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata). Per un maggiore dettaglio si rimanda alla documentazione presentata in fase di istanza: a. RS06REL0002A0 RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE; b. RS06EPD0041A0 MODALITÀ DI RISOLUZIONE INTERFERENZE; c. RS06EPD0042A0 INQUADRAMENTO INTERFERENZE SU CTR. ii) Nell'area oggetto del progetto non sono stati riscontrati muretti a secco. Sono stati tuttavia individuati alcuni cumuli di pietra all'interno della medesima area di intervento, ma si segnala che l'impianto non presenta alcuna interferenza con tali elementi; iii) non si riscontra la presenza di corpi e bacini idrici nell'area interessata dal progetto; iv) non lo sono presenti strade rurali interpoderali nell'area di intervento. L'assetto infrastrutturale dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto è costituito essenzialmente dalla presenza di diverse carrarecce (strade sterrate o non asfaltate), spesso donato dall'uso continuativo di carni o mezzi agricoli, utilizzate attualmente per poter raggiungere i diversi fondi agricoli presenti sul territorio. v) Non sono state individuate aree di crinale e di sella. vi) Non sono state individuate rocce affioranti.*

CONSIDERATO e VALUTATO che il Proponente: i) ha sì rappresentato cartograficamente la presenza di aree di impluvio e/o fossi di irrigazione nelle aree di progetto ma non ha previsto interventi che tutelino la vegetazione ripariale eventualmente presente con interventi di ingegneria naturalistica al fine di mantenere i corridoi ecologici presenti e di assicurare un ottimale ripristino vegetazionale colturale a fine esercizio dell'impianto così come richiesto nella criticità. ii) che come riportato nelle valutazioni alla criticità n. 8, i cumuli di pietra riportati in planimetria, anche se non interferiscono direttamente con i lavori, necessitano di interventi di tutela e ripristino per favorire la proliferazione della fauna locale. iii) ha dichiarato l'assenza di corpi e bacini idrici nell'area interessata dal progetto. iv) ha dichiarato l'assenza di strade rurali interpoderali nell'area di intervento. v) ha dichiarato l'assenza aree di crinale e di sella. vi) ha dichiarato l'assenza di rocce affioranti. Pertanto la criticità n. 13 rilevata nel PII n. 109/2024 risulta NON superata.

Criticità 14 – *è necessario fornire un puntuale dimensionamento dei mezzi di trasporto (anche per l'approvvigionamento idrico) e dei macchinari di cantiere (e delle relative caratteristiche emissive) coinvolti nella fase di realizzazione dell'opera. Ferma l'esigenza di rappresentare preliminarmente i livelli ante operam in relazione alle componenti ambientali interessate (ad es. atmosfera, rumore, traffico), deve essere rappresentato l'impatto specifico connesso alla presenza di tali mezzi, verificando altresì se le emissioni prodotte – unitamente alle ulteriori emissioni legate a ciascuna componente ambientale (ad es. polveri, in caso di atmosfera) - siano contenuti entro i limiti previsti dalla normativa vigente o dalla pianificazione di settore in relazione a ciascuna componente ambientale, tenendo conto dell'eventuale presenza di recettori sensibili che devono comunque essere segnalati.*



RILEVATO che il Proponente nella *Relazione di Sintesi* (elab. RS06REL0033A0) riporta che: sono stati integrati gli elementi richiesti nell'elaborato: RS06SIA0001SI_STUDIO IMPATTO AMBIENTALE, in particolare, al Cap. 3, §3.5 e §3.6.

CONSIDERATO che il Proponente ha riportato, nell'elab. RS06SIA0001SI_STUDIO IMPATTO AMBIENTALE (REV. 03.01.2025), al paragrafo §3.5: *Il numero di mezzi al giorno presenti nelle fasi di cantiere è limitato (stimato in circa 6 mezzi al giorno di cui mai più di tre potranno lavorare contemporaneamente). Per quanto riguarda i trasporti delle torri eoliche, si stimano 24 trasporti eccezionali (n. 3 per singola torre) per una durata di circa 1 mese. Pertanto, il numero di mezzi previsto al giorno nelle varie fasi operative sarà di modesta entità; i mezzi descritti non funzioneranno tutti contemporaneamente; anche il traffico indotto lungo la viabilità per trasporto di mezzi e materiali è di lieve entità. Il traffico indotto sarà inoltre di tipo discontinuo, tipico delle attività di costruzione, che nei casi in cui coinvolga trasporti speciali di macchinari o materiali di particolare ingombro verrà attuato nelle modalità specificamente concordate con gli specifici settori dei Comuni interessati. (...) In definitiva si ritiene che nel complesso le attività per la costruzione dell'impianto eolico produrranno una emissione media oraria di PM10 massima di circa 207 g/h (38,6 g/h + 118,8 g/h + 49,5 g/h). Si è ipotizzato che le attività lavorative potenzialmente più polverulente si svolgano non ogni giorno, ma su un periodo compreso tra 200 e 250 giorni all'anno, e che nell'area sia presente un gruppo di recettori sensibili (abitazioni civili) posti a una distanza superiore ai 150 metri. Al paragrafo §3.6: *Dal momento che è prevista una durata dei lavori per le opere civili di 60 settimane (300 giornate lavorative), si prevedono in media circa 6 mezzi d'opera differenti al giorno presenti in cantiere (attenzione: tuttavia mai potranno lavorare contemporaneamente più di 3 mezzi d'opera), per un totale di 900 mezzi d'opera impiegati complessivamente in 300 giornate. Per quanto riguarda invece l'attività di trasporto delle torri eoliche, si stima che si renderanno necessari circa 24 trasporti eccezionali (n°3 trasporti per singola torre), percorrendo strade appositamente costruite per completare il cantiere. Per compiere tutto questo sarà necessario circa un mese di tempo, con una media di una decina di uomini per compiere le attività di trasporto, movimentazione e attività tecnica.**

CONSIDERATO e VALUTATO che lo studio condotto non fa riferimento al Piano Regionale dei Trasporti. Non vengono rappresentati i livelli ante operam in relazione alle componenti ambientali interessate e di conseguenza non viene rappresentato l'impatto specifico connesso alla presenza di tali mezzi. Non viene riportato se l'intervento generi un incremento o se vengono rispettati i limiti previsti dalla normativa vigente o dalla pianificazione di settore. **Pertanto la criticità n. 14 rilevata nel PII n. 109/2024 risulta NON superata.**

Criticità 15 – *Dovrà essere integrata la documentazione tecnica con puntuale descrizione del sistema di illuminazione dell'area oggetto di intervento, assicurando l'utilizzo di soluzioni tecniche al fine di limitare l'eccessivo inquinamento luminoso della stessa.*

RILEVATO che il Proponente nella *Relazione di Sintesi* (elab. RS06REL0033A0) riporta che: sono stati integrati gli elementi richiesti nell'elaborato: RS06SIA0001SI_STUDIO IMPATTO AMBIENTALE, in particolare al Cap. 3, §3.5; al Cap. 7, §7.3. *Dallo studio effettuato si evince che durante le fasi di cantiere e decommissioning, gli impatti saranno trascurabili, con un limitato inquinamento luminoso circoscritto a poche ore del giorno e a specifiche aree del cantiere. In fase di esercizio, il parco eolico non includerà sistemi di illuminazione permanenti, eccetto indicatori luminosi a bassa intensità per la navigazione aerea, posizionati sulle navicelle degli aerogeneratori. Le stazioni utente ed elettrica saranno dotate di torri faro utilizzate solo di notte per motivi di sicurezza, con soluzioni a basso impatto ambientale come lampade a LED. L'illuminazione sarà conforme alle*



normative, con schermature per ridurre l'inquinamento luminoso e garantire sicurezza, senza alterare significativamente le condizioni ambientali. Complessivamente, l'impatto luminoso sarà molto basso.

CONSIDERATO e VALUTATO che il Proponente riportato, nell'elab. *RS06SIA0001SI_STUDIO IMPATTO AMBIENTALE (REV. 03.01.2025)*, al Cap. 3, §3.5 e al Cap. 7. **Pertanto la criticità n. 15 rilevata nel PII n. 109/2024 risulta superata.**

Criticità 16 – *occorre approfondire la relazione recante l'analisi dell'impatto visivo, integrando ove occorra la documentazione prodotta con idoneo report fotografico dell'area d'intervento effettuato da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, accompagnata altresì da: (i) carta dell'intervisibilità su base topografica ove riportare oltre all'impianto anche i beni di cui al D.Lgs. 42/2004, i centri abitati e i punti più importanti per la frequentazione del paesaggio (costa, punti panoramici ecc.); (ii) rappresentazione dello stato attuale dell'area d'intervento effettuata attraverso ritrazioni fotografiche "a volo d'uccello", da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici; (iii) planimetria a scala adeguata con indicati i punti da cui è visibile l'area di intervento; (iv) cartografia a scala adeguata che evidenzi le caratteristiche morfologiche dei luoghi, la tessitura storica del contesto paesaggistico, il rapporto con le infrastrutture, le reti esistenti naturali e artificiali; (v) planimetria a scala adeguata, che riveli la presenza degli elementi costitutivi del paesaggio nell'area di intervento; (vi) rendering fotografico che illustri la situazione ante e post operam su immagini reali ad alta definizione in riferimento a punti di vista significati.*

RILEVATO che il Proponente nella *Relazione di Sintesi (elab. RS06REL0033A0)* riporta che: *Si riscontra quanto segue: i) nel RS06REL0025SI_RELAZIONE PAESAGGISTICA è stato effettuato uno studio appropriato di visibilità del parco eolico di progetto. In particolare, sono state analizzati i principali punti sensibili presenti all'interno del bacino di visibilità (con raggio pari a 10 km, secondo il D.M. 2010), nonché i Beni Isolati, Siti Archeologici e Parchi Archeologici tratti dalla consultazione del portale Sitr Sicilia e i centri storici presenti all'interno dell'area di indagine. I principali punti sensibili rilevati, rappresentati dapprima su ortofotocarta, sono stati analizzati, nel Cap. 6 "Visibilità dell'opera" (per comprendere da quali di questi luoghi il parco di progetto risulterebbe visibile) e la "Carta di impatto visivo potenziale" allegata alla medesima relazione (attraverso scale di colore si rappresenta il numero di turbine visibili dai singoli punti sensibili informazione dettagliata in apposita tabella a corredo della mappa); ii) per i punti sensibili individuati è stato adeguatamente verificato il possibile impatto visivo derivante dall'installazione del parco eolico di progetto attraverso il confronto dell'attuale stato dei luoghi /ante operam) e successivo all'intervento (post operam); iii) come riscontrato al punto (i) i nuovi dei quali l'intervento risulta visibile sono stati opportunamente rappresentati all'interno della Carta di visibilità potenziale della Carta di impatto visivo potenziale allegata alla RS06REL0025SI_RELAZIONE PAESAGGISTICA; iv) per analizzare le caratteristiche morfologiche dei luoghi, la tessitura storica del contesto paesaggistico, il rapporto con le infrastrutture, le reti esistenti naturali e artificiali, si è fatto riferimento al Piano Territoriale Provinciale (PTP) di Enna, l'unico piano dal quale poter reperire cartografia adeguata, completo di tutti gli studi. Si specifica altresì che, pur essendo correlato di VAS e VInCA, il piano non risulta ancora adottato. Tale analisi è stata inserita nel Cap.5 della RS06REL0025SI_RELAZIONE PAESAGGISTICA; v) come per il punto precedente, gli elementi costitutivi del paesaggio, sia del sistema naturale che di quello antropico, sono stati riportati in relazione attraverso apposite carte, dalle quali si evince il loro rapporto con l'opera di progetto; vi) come anticipato al punto (ii), sono stati effettuati puntuali report fotografici dai punti sensibili individuati nel corso della relazione paesaggistica, in particolare da quei luoghi per i quali l'analisi di visibilità ha accertato un potenziale impatto visivo legato alla realizzazione del parco eolico di progetto. La documentazione fotografica selezionati, attraverso il confronto delle situazioni ante e post operam. Si rimanda agli elaborati: RS06EPD0067A0_FOTOINSERIMENTI_A e RS06EPD0068A0_FOTOINSERIMENTI_B.*



CONSIDERATO e VALUTATO che il Proponente riscontrato ai punti della criticità trasmettendo documentazione richiesta. **Pertanto la criticità n. 16 rilevata nel PII n. 109/2024 risulta superata.**

Criticità 17 – occorre integrare lo studio idrogeologico e idraulico già prodotto al fine di: **(i)** comprendere in maniera dettagliata gli effetti degli impianti sull'assetto idraulico-idrogeologico tenendo conto dell'esigenza di garantire il principio dell'invarianza idraulica e idrologica di cui al DPCM del 7 marzo 2019, con specifico riferimento alla norme di attuazione del Piano di Gestione Rischio Alluvioni, ed evidenziando, ove occorre, le eventuali misure di mitigazione previste a tale fine. Rispetto a tali profili lo studio dovrà prevedere, in generale, gli interventi idonei e compatibili con l'assetto idrogeologico dell'area vasta e dell'area con metodi e tecniche anche richiamati dal D.D.G. 102 del 23/6/2021 emanato congiuntamente dalla DRU e dall'Autorità di Bacino della Regione Siciliana; **(ii)** analizzare e proporre misure mitigative in considerazione del decadimento delle permeabilità del suolo, a seguito della nuova destinazione (riduzione della ritenuta idrica e dell'evapotraspirazione; riduzione dei tempi di corrivazione delle acque superficiali; riduzione della infiltrazione efficace a detrimento dell'alimentazione della falda idrica); **(iii)** rappresentare le soluzioni ipotizzate per attenuare/ridurre al massimo un eventuale veloce drenaggio delle acque meteoriche verso i fossi di guardia eventualmente previsti. **(iv)** prevedere eventuali bacini (di contenimento e/o assorbimento) e/o trincee di laminazione, strategicamente dislocati per facilitare l'infiltrazione controllata delle acque all'interno dell'area progettuale; **(v)** verificare la coerenza con il PAI – Pericolosità idraulica.

RILEVATO che il Proponente nella *Relazione di Sintesi* (elab. RS06REL0033A0) riporta che: *In relazione a in oggetto, in data 16 ottobre 2024 con nota di protocollo n. 26361 è stato emesso il parere dell'ente competente Autorità di Bacino, con il quale è stata concessa l'autorizzazione Idraulica Unica (AIU).*

CONSIDERATO e VALUTATO che l'Autorità di Bacino ha rilasciato A.I.U. come sopra riportato. **Pertanto la criticità n. 17 rilevata nel PII n. 109/2024 risulta superata.**

Criticità 18 – devono essere prodotti: **(i)** allegati grafici (planimetria, profili, sezioni) relativi alle modifiche della morfologia (movimenti di terra, viabilità esistente e nuova di progetto ecc.) corredati dal calcolo degli scavi e dei riporti; **(ii)** allegati grafici relativi alla modificazione della compagine vegetale; **(iii)** allegati grafici relativi alle modificazioni dello skyline naturale e antropico. Dovrà essere quantificata la nuova viabilità di progetto.

RILEVATO che il Proponente nella *Relazione di Sintesi* (elab. RS06REL0033A0) riporta che: *Con riferimento a quanto richiesto:* **(i)** La planimetria, le sezioni, i profili e i calcoli di scavo, sono presenti negli elaborati depositati con il progetto in sede di istanza, nel dettaglio: a. RS06EPD0056A0_PLANIMETRIE WTG; b. RS06EPD0057A0_PROFILI LONGITUDINALI WTG; c. RS06EPD0058A0_SEZIONI WTG; d. RS06REL0011A0_PIANO PRELIMINARE UTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO; e. RS06REL0019A0_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI COSTRUZIONE; f. RS06REL0020A0_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI DISMISSIONE. **(ii)** Come evidenziato nello studio agronomico, le aree interessate dai lavori sono tutte destinate a coltivazioni seminate, senza la presenza di specie vegetali di rilevante valore agronomico. **(iii)** la viabilità di progetto è stata presentata nell'elaborato depositato con il progetto in sede di istanza: a. RS06EPD0043A0_VIABILITÀ CANTIERE CTR; b. RS06EPD0044A0_VIABILITÀ ESERCIZIO CTR; c. RS06EPD0045A0_VIABILITÀ CANTIERE ORTOFOTO; d. RS06EPD0046A0_VIABILITÀ ESERCIZIO ORTOFOTO.

CONSIDERATO e VALUTATO: **(i)** che la documentazione prodotta con istanza e richiamata nella *Relazione di Sintesi* (elab. RS06REL0033A0) fa riferimento prevalentemente ai profili e sezioni dei WTG, ben poco viene riportato in merito alla viabilità di



cantiere. (ii) quanto dichiarato dalla Ditta in merito alla modificazione della compagine vegetale. (iii) quanto prodotto dalla Ditta in merito agli allegati grafici relativi alle modificazioni dello skyline naturale e antropico e alla quantificazione della nuova viabilità di progetto. in questo caso nel SIA si riporta: *Per quanto riguarda il parco eolico Geracello risulta importante sottolineare che quasi tutta la viabilità è esistente, infatti, sono previsti soltanto dei piccoli interventi di adeguamento per circa 1,75 Km (miglioramenti delle pendenze e del fondo stradale e allargamenti della carreggiata) laddove necessari per permettere il passaggio dei mezzi speciali per la realizzazione dell'impianto. Oltre alla viabilità esistente è possibile osservare tratti di nuova viabilità, per una lunghezza complessiva di circa 3 Km, comprese strade di cantiere che interessano superfici coltivate, costituite da seminativi, che è importante ricordare che al termine della fase di cantiere verranno riportate allo stato originario così da permettere la successiva coltivazione. Pertanto la criticità n. 18 rilevata nel PII n. 109/2024 risulta superata.*

Criticità 19 – *devono essere puntualmente indicati gli accorgimenti che saranno adottati nella fase di cantiere, esercizio e dismissione al fine di ridurre il rischio di contaminazione di suolo, sottosuolo e delle acque.*

RILEVATO che il Proponente nella *Relazione di Sintesi (elab. RS06REL0033A0)* riporta che: *sono stati integrati gli elementi richiesti nell'elaborato: RS06SIA0001SI_STUDIO IMPATTO AMBIENTALE, in particolare al Cap. 7, §7.3; al Cap. 8, §8.1.*

CONSIDERATO e VALUTATO che al SIA nei capitoli sopra richiamati non vengono specificatamente predisposte delle misure di mitigazione per ridurre il rischio di contaminazione di suolo, sottosuolo e delle acque nelle tre fasi di progetto. **Pertanto la criticità n. 19 rilevata nel PII n. 109/2024 risulta NON superata.**

Criticità 20 – *occorre produrre adeguati approfondimenti in merito al consumo di suolo, considerando anche la superficie occupata dalla stazione elettrica e/o interventi connessi, rapportandolo ai dati forniti da ARPA Sicilia nella pubblicazione "Consumo di suolo in Sicilia Monitoraggio nel periodo 2017-2018", ed eventuali aggiornamenti, ciò al fine di evitare che l'intervento generi - insieme agli altri interventi della stessa tipologia e natura e realizzati/programmati in aree prossime - l'alterazione, sistematica e continuativa, dei caratteri specifici delle aree agricole e del paesaggio rurale e conflitti con gli obiettivi e gli indirizzi di conservazione e tutela del suolo e del paesaggio attivi e vigenti; l'analisi riferita al consumo di suolo deve contenere almeno, per un raggio di 10 Km, il rapporto tra superficie territoriale considerata e le superfici occupate degli impianti fotovoltaici esistenti, autorizzati e in fase di istruttoria/autorizzazione (comprese le PAS Comunali e le procedure a VIA Nazionale).*

RILEVATO che il Proponente nella *Relazione di Sintesi (elab. RS06REL0033A0)* riporta che: *È stato effettuato opportuna analisi in merito al consumo suolo dalla quale è emerso che la maggior parte del suolo consumato, in un buffer di 10 km, sia di tipo reversibile e che l'impianto in oggetto comporti un aumento trascurabile di suolo consumato in ambito FER. Tale studio è stato inserito nell'elaborato: RS06REL0031A0_CONSUMO SUOLO.*

CONSIDERATO e VALUTATO che il Proponente nell'elaborato richiamato, ha prodotto uno studio sul consumo di suolo riferendosi ad un'area buffer di 10 km dalla quale risulta 14.9 Ha di superficie lorda ad impianti eolici e circa 518 Ha a impianti agrivoltaici. Che per gli impianti eolici viene fatta una stima di suolo potenzialmente consumato sia pari al 1,5% della superficie nei 10 km. **Pertanto la criticità n. 20 rilevata nel PII n. 109/2024 risulta superata.**

Criticità 21 – *occorre attestare non solo che nell'area oggetto dell'intervento non sussistono i divieti previsti dall'art. 10 della L. 353/2000, dalla L.R. 16/1996 e ss.mm. e ii. e dall'art. 58 della L.R. del 04/2003.*



RILEVATO che il Proponente nella *Relazione di Sintesi (elab. RS06REL0033A0)* riporta che: *Sono state prodotte opportune dichiarazioni relative alle colture di pregio e alla sussistenza dei divieti previsti dall'art. 10 della L. 353/2000, della L.R. 16/1996 e ss.mm. e ii. e dell'art. 58 della L.R. 04/2003.*

CONSIDERATO e VALUTATO quanto dichiarato dal Proponente, **la criticità n. 21 rilevata nel PII n. 109/2024 risulta superata.**

Criticità 22 – *valutare la realizzazione in termini di compensazione del consumo di suolo, di un intervento di riqualificazione/formazione della funzionalità ecologica di ecosistemi esistenti, in aree in disponibilità del proponente e/o con eventuali accordi con l'Amministrazione Comunale interessata territorialmente (e/o Riserve, Parchi, Oasi naturali, etc.), che preveda la creazione di mosaici di vegetazione naturale diversamente strutturata in modo da permettere la formazione di ambiti ecologici diversificati a vantaggio anche della fauna locale. A tale scopo, gli interventi compensativi di riqualificazione/formazione andranno realizzati con pluralità di specie tipiche della vegetazione autoctona. In coerenza con gli aspetti della vegetazione potenziale e con le relative serie, andranno messe a dimora anche specie pioniere arbustive e fasce erbacee allo scopo di diversificare le tipologie ecosistemiche. Le specie arbustive andranno scelte preferibilmente fra quelle più idonee al miglioramento della fertilità del suolo, e fra quelle in grado di fornire fioriture e fruttificazioni utili alla fauna locale.* Il progetto di riqualificazione dovrà essere corredato da un puntuale piano di manutenzione.

RILEVATO che il Proponente nella *Relazione di Sintesi (elab. RS06REL0033A0)* riporta che: *La valutazione della realizzazione dell'intervento di riqualificazione ecologica, in termini di compensazione del consumo di suolo, è stata inclusa nell'elaborato di progetto: RS06EPD0064A0_INTERVENTI INGEGNERIA NATURALISTICA.*

CONSIDERATO e VALUTATO che l'elaborato sopra richiamato non prevede alcuna area da riqualificare/formare ma prevede solo esclusivamente piccole aree definite "Scarpate Naturali" per le quali non si capisce la tipologia di rinaturalizzazione e non è presente un Piano di manutenzione. **Pertanto la criticità n. 22 rilevata nel PII n. 109/2024 risulta NON superata.**

Criticità 23 – *Dovrà essere integrato Piano preliminare delle terre e rocce da scavo proposto dalla ditta con computo metrico dove venga rilevata la volumetria degli scavi, dei rinterri e delle terre destinate a smaltimento/discardia previa caratterizzazione.*

RILEVATO che il Proponente nella *Relazione di Sintesi (elab. RS06REL0033A0)* riporta che: *Il Piano preliminare delle terre e rocce da scavo e il computo metrico estimativo delle opere in oggetto sono stati trasmessi in sede di istanza con i seguenti elaborati: i) RS06REL0011A0_PIANO PRELIMINARE UTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO; ii) RS06REL0019A0_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI COSTRUZIONE; iii) RS06REL0020A0_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI DISMISSIONE.*

CONSIDERATO e VALUTATO che il Proponente ha redatto il *Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo (elab. RS06REL0011A0)* che lo stesso risulta conforme al DPR 120/17 e dal quale risulta una volumetria di escavato totale pari a 108.387 mc circa, rinterri per 54.662 mc e una volumetria da destinare a centri di recupero/smaltimento di circa 53.724,90. Sono riportati in totale 44 punti di campionamento ed è presente il piano di caratterizzazione. Non è presente computo metrico analitico delle volumetrie delle rocce escavate. Non è presente sul portale il parere di Arpa Sicilia. **Pertanto la criticità n. 23 rilevata nel PII n. 109/2024 risulta NON superata.**



Criticità 24 – occorre descrivere in modo dettagliato - e riportare su adeguate cartografie - il progetto delle misure di mitigazione relative alle componenti suolo, paesaggio, vegetazione, fauna, con riferimento sia alla fase di cantiere che a quella di esercizio, allegando altresì un piano di monitoraggio (ante, in corso e post operam) degli interventi di mitigazione. La fascia arborea dovrà essere concepita oltre ai fini dell'azione schermante dell'impianto, anche ai fini di incrementare la biodiversità, considerando i caratteri ambientali e paesaggistici del contesto territoriale. Con particolare riferimento alla fascia arborea perimetrale: **(i)** si dovrà prevedere una fascia arborata di almeno 10 mt disposta a quinconce; **(ii)** dovrà essere previsto un piano mantenimento colturale delle specie con indicazione degli interventi che verranno eseguiti sugli stessi (irrigazioni, concimazioni, potature, ecc); **(iii)** dovrà essere valutata rispetto al contesto paesaggistico la scelta delle specie arboree ed arbustive con funzione di mitigazione dell'impatto visivo dell'impianto; **(iv)** dovrà essere valutata la coerenza delle specie arboree ed arbustive con funzione di mitigazione dell'impatto visivo rispetto al contesto caratterizzato da seminativi nudi.

RILEVATO che il Proponente nella *Relazione di Sintesi* (elab. RS06REL0033A0) riporta che: Considerando la natura dell'opera da realizzare, sono state previste opportune misure di mitigazione e sono state inserite nell'elaborato: RS06SIA0001S1_STUDIO IMPATTO AMBIENTALE, in particolare al Cap. 8, §8.1. **i)** sono stati previsti opportuni interventi a verde indicati nell'elaborato RS06EPD0064A0 INTERVENTI INGEGNERIA NATURALISTICA. **ii)** È stato integrato il piano mantenimento colturale delle specie da utilizzare per gli interventi nell'elaborato: RS06PMA0001S1 PIANO MONITORAGGIO AMBIENTALE, al Cap. 3, §§3.6; **iii) iv)** tutte le specie previste virgola saranno autoctone e adeguate all'inserimento nel territorio.

CONSIDERATO e VALUTATO che gli elaborati sopra richiamati non prevedono alcuna area alcun area con interventi a verde, che non è chiaro e definibile il progetto che la Ditta intende realizzare sono solo esclusivamente previste piccole aree definite "Scarpate Naturali" per le quali non si capisce la tipologia di impianto, le essenze impiegate e non è presente un Piano di manutenzione. **Pertanto la criticità n. 24 rilevata nel PII n. 109/2024 risulta NON superata.**

Criticità 25 – la documentazione prodotta dovrà essere rivista per considerare adeguatamente l'effetto cumulo con altri progetti ed impianti FER limitrofi già realizzati o in previsione di realizzazione (considerando anche i progetti sottoposti a procedura VIA nazionale e le PAS Comunali) nel raggio dell'area vasta di studio individuata. Nello specifico, dovrà essere valutato l'effetto cumulo con riferimento all'avifauna migratrice, agli effetti percettivi sul paesaggio ed al consumo del suolo. Per ciascuna componente, al fine di valutare gli effetti cumulativi, dovrà essere definita e adeguatamente motivata l'area di analisi idonea in relazione alle caratteristiche del contesto locale ed alle dimensioni del progetto (considerando per le valutazioni a scala vasta un'area pari a 10 km). Dovrà essere prodotta una relazione dettagliata volta, tra l'altro, a dimostrare gli assunti del proponente in ordine ai potenziali impatti cumulativi. Con riferimento agli impatti cumulativi per la componente paesaggio dovranno essere effettuati adeguati report fotografici anche e post operam da più punti di vista (strade di normale accessibilità, percorsi panoramici, luoghi simbolici, beni culturali, ecc.). Le simulazioni dovranno comprendere l'effetto complessivo degli altri eventuali impianti esistenti, autorizzati, o in corso di valutazione, in modo da poter stimare gli effetti dell'impatto cumulativo.

RILEVATO che il Proponente nella *Relazione di Sintesi* (elab. RS06REL0033A0) riporta che: La valutazione dell'effetto cumulo con gli altri progetti, sugli effetti percettivi del paesaggio, è stata valutata sia nell'elaborato RS06REL0025S1_RELAZIONE PAESAGGISTICA al Capitolo 6, sia nel SIA al capitolo 7 al paragrafo delle interferenze visive. L'analisi dell'impatto paesaggisti, così come indicato nelle "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonte rinnovabili" - D.M. 10 settembre 2010, allegato 4/3.1., è stata effettuata dagli osservatori sensibili, quali centri abitati con maggiore dimensione demografica, siti del patrimonio storico-architettonico, punti panoramici e, in generale, i beni culturali e paesaggistici riconosciuti come tali dal



D.lgs. 42/2004 e individuati dalla consultazione Piano Territoriale Provinciale di Enna, ricadente all'interno di un buffer di distanza pari a 50 volte l'altezza della aerogeneratore d'Italia maggiore (10 km). Riguardo all'effetto cumulo, dalla consultazione dell'Atlante Integrato per il Sistema Energetico Nazionale e le Fonti Rinnovabili (R.S.E. Ricerca Sistema Energetico) per verificare la presenza di altri impianti già in essere o autorizzati, considerando un raggio di 10 Km dagli aerogeneratori in progetto, si evidenzia che non risultavano altri impianti eolici esistenti o autorizzati. Anche dalla consultazione dei portali delle Valutazioni Ambientali della Sicilia e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.) non risultavano impianti eolici già effettuati o autorizzati, ma risultavano progetti in corso di autorizzazione. Nello specifico sono stati individuati 3 progetti di impianti eolici in corso di autorizzazione all'interno del raggio dei 10 km, per i quali è stata effettuata un'indagine conoscitiva atta ad individuare le principali caratteristiche degli impianti utile per l'effetto cumulo. È stato quindi valutato il potenziale effetto cumulo sull'impatto visivo determinato dagli impianti in autorizzazione insieme con l'impianto di progetto. Inoltre, dai ricettori sensibili interessati dalla visibilità del parco eolico di progetto sono stati eseguiti fotoinserimenti. È stata considerata la situazione Ante Operam, In Operam (solo con gli aerogeneratori di progetto), e Post Operam Impatto Cumulo (con gli aerogeneratori di progetto cumulati con quelli presenti nei 3 parchi eolici in corso di autorizzazione. Per quanto riguarda le PAS comunali è stata effettuata una consultazione sui portali dei singoli comuni dai quali non sono stati evidenziati impianti né autorizzati né in autorizzazione.

CONSIDERATO che il Proponente al cap 6 della RS06REL0025S1_RELAZIONE PAESAGGISTICA, a pag. 144, riporta che *“Allo stato attuale nell'ambito del presente studio, in un raggio di 10 Km dagli aerogeneratori in progetto, dalla consultazione dell'Atlante Integrato per il Sistema Energetico Nazionale e le Fonti Rinnovabili (R.S.E. – Ricerca Sistema Energetico) (Figura 74) non risultano altri impianti eolici esistenti, mentre dalla consultazione dei portali delle Valutazioni Ambientali della Sicilia e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.) non è stata rilevata la presenza di altri impianti eolici autorizzati, ma risultano soltanto progetti in corso di autorizzazione (Figura 75).*

CONSIDERATO che il Proponente al cap 7 del SIA non viene effettuata una analisi specifica sugli impatti cumulativi ma una analisi sugli impatti che le opere di progetto determinano sulle sotto riportate componenti ambientali.

CONSIDERATO che lo studio sull'effetto cumulo deve essere interessato tutte le componenti ambientali e deve essere incentrato sia sul cumulo con impianti già esistenti, ma anche e soprattutto deve essere di tipo “potenziale” con i progetti in corso di autorizzazione/autorizzati/in corso di realizzazione.

VALUTATO che nella stessa RELAZIONE PAESAGGISTICA, a pag. 145 fig. 75, ma anche nell'elab. RS06REL0031A0_CONSUMO_SUOLO (Fig. 6 a pag 20), si riporta l'interferenza dell'impianto con impianto del parco eolico di Selva Wind srl, procedura 9630. E che l'effetto cumulo, con particolare riferimento allo stesso impianto, non è stato per nulla trattato. Che lo studio condotto risulta assolutamente carente e non consente una valutazione sui possibili effetti cumulativi con impianti FER presenti nel buffer di 10 km.

CONSIDERATO e VALUTATO che con particolare riferimento al parco eolico di Selva Wind srl (procedura 9630) dagli elaborati del progetto rilevabili dal Portale MASE (link <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9700/14255#collapse>) è possibile rilevare una interferenza tra gli aerogeneratori WTG07, WTG09 e WTG10 di Selva Wind con gli aerogeneratori WTG02, WTG04, WTG05 e WTG06 di Thesis. Si rilevano da sovrapposizione ortofoto che i gli aerogeneratori citati distano in alcuni casi meno di 100 mt l'uno dall'altro.



CONSIDERATO e VALUTATO che lo studio sull'effetto cumulo non fa riferimento agli impianti del parco eolico ID 11344 di Dedra srl da 72 MW costituito da 18 aerogeneratori in istruttoria al MASE i cui generatori (in particolare ENN15, ENN18 e ENN17) risultano a circa 1 / 1.5 km di distanza dagli aerogeneratori di progetto.

VALUTATO che lo studio sull'effetto cumulo deve essere interessato tutte le componenti ambientali e deve essere incentrato sia sul cumulo con impianti già esistenti, ma anche e soprattutto deve essere di tipo "potenziale" con i progetti in corso di autorizzazione/autorizzati/in corso di realizzazione. **Pertanto la criticità n. 25 rilevata nel PII n. 109/2024 risulta NON superata.**

Criticità 26 – *dovrà essere integrato il Piano di Cantierizzazione con elaborato planimetrico che individui puntualmente le aree di cantiere e di stoccaggio temporaneo.*

RILEVATO che il Proponente nella *Relazione di Sintesi (elab. RS06REL0033A0)* riporta che: *Il Piano di Cantierizzazione è stato redatto e si trasmette in allegato alla presente: RS06EPD0062A0_PIANO DI CANTIERIZZAZIONE. Sono stati altresì integrati gli elaborati: RS06REL0023SI_PARTICELLARE DI ESPROPRIO DESCRITTIVO; RS06EPD0059SI_PARTICELLARE ESPROPRIO GRAFICO.*

CONSIDERATO e VALUTATO che il Proponente ha integrato con l'elab. *RS06EPD0062A0_PIANO DI CANTIERIZZAZIONE* quanto richiesto, **la criticità n. 26 rilevata nel PII n. 109/2024 risulta superata.**

Criticità 27 - *Si chiede: (i) la possibilità di valutare la collocazione di telecamere termiche con capacità di visualizzazione a 360° ed operative h.24. Tali telecamere dovranno essere collegate attraverso ausili telematici con le centrali operative del Dipartimento Regionale della Regione e del Corpo Forestale Regionale al fine di monitorare e segnalare eventuali incendi; (ii) di rappresentare cartograficamente il posizionamento delle suddette telecamere con appositi elaborati a scala adeguata.*

RILEVATO che il Proponente nella *Relazione di Sintesi (elab. RS06REL0033A0)* riporta che: *Si riscontra: i) la possibilità di collocare telecamere termiche è stata analizzata all'interno dell'elaborato: RS06REL0001SI_RELAZIONE TECNICA GENERALE (§5.4); ii) l'eventuale posizionamento delle telecamere è stata indicato nell'elaborato: RS06EPD0063A0_INQUADRAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA.*

CONSIDERATO e VALUTATO che il Proponente ha integrato la documentazione progettuale prevedendo l'impiego di telecamere termiche come riportato negli elaborati citati. **Pertanto la criticità n. 27 rilevata nel PII n. 109/2024 risulta superata.**

Criticità 28 - *Occorre chiarire in maniera dettagliata e approfondita il rispetto delle condizioni previste per la realizzazione di impianti FER in aree agricole, con particolare riferimento alle previsioni di cui all'art. 16.4 del D.M. 10 settembre 2010, attestando altresì se nell'area di intervento sono presenti culture di pregio e/o specie tutelate.*

RILEVATO che il Proponente nella *Relazione di Sintesi (elab. RS06REL0033A0)* riporta che: *Sono state prodotte opportune dichiarazioni relative alle colture di pregio e alla sussistenza dei divieti previsti dall'art.10 della L 353/2000, LR 16/1996 e ss.mm.ii. e dall'art. 58 della LR 04/2003.*



CONSIDERATO e VALUTATO quanto dichiarato dal Proponente. **Pertanto la criticità n. 28 rilevata nel PII n. 109/2024 risulta superata.**

Criticità 29 - dovrà essere presentata apposita dichiarazione nella quale il Proponente si impegna a sottoscrivere una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa proveniente da azienda iscritta all'albo di cui all'art. 106 T.U.B. o in alternativa una dichiarazione di impegno alla sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale di importo pari al minimo al 10% del valore dell'investimento come da computo metrico finalizzato anche a garantire la realizzazione dell'opera e delle opere di mitigazione ambientale previste/presentate per la valutazione da parte della Commissione.

RILEVATO che il Proponente nella *Relazione di Sintesi (elab. RS06REL0033A0)* riporta che: *È stata rilasciata una dichiarazione formale in merito dalla parte proponente.*

CONSIDERATO e VALUTATO quanto dichiarato dal Proponente. **Pertanto la criticità n. 29 rilevata nel PII n. 109/2024 risulta superata.**

Criticità 30 - il proponente, compatibilmente con le condizioni geomorfologiche e geologiche dell'area che, se preclusive andranno debitamente comprovate, integrerà il progetto con la realizzazione di idonei laghetti artificiali per interventi antincendio immediati in situ e, comunque, per contribuire al contrasto all'emergenza incendi e della desertificazione dei territori della Sicilia con grave pregiudizio per l'ambiente ed il paesaggio naturale, ed alla siccità (deliberazione della giunta regionale n.100 del 11 marzo 2024 recante: articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020 n. 13. Disposizioni dello stato di crisi di emergenza regionale, per la grave crisi idrica del settore potabile") secondo le disposizioni tecniche di cui al D.D.G. n. 102 del 23/06/2021 emanato dal Dipartimento Regionale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, relativamente agli indirizzi applicativi di invarianza idraulica e idrologica. Al fine di non aggravare l'iter autorizzativo, l'invaso potrà essere realizzato in rispetto di quanto previsto dall'art. 167, comma 3, del Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. e lo stesso potrà essere eventualmente utilizzato quale vasca di laminazione in ottemperanza a quanto previsto dal D.D.G. n. 102 del 23/06/2021 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Autorità di Bacino Idrografico della Sicilia.

RILEVATO che il Proponente nella *Relazione di Sintesi (elab. RS06REL0033A0)* riporta che: *in relazione all'iniziativa in oggetto, in data 16 ottobre 2024 con nota protocollo n. 26361, è stato emesso il parere dell'ente competente Autorità di Bacino, con il quale è stata concessa l'autorizzazione Idraulica Unica (AIU). Si segnala inoltre che, a seguito dello studio di invarianza idraulica, è emerso che non sussiste la necessità di prevedere volumi di laminazione.*

CONSIDERATO e VALUTATO quanto dichiarato dal Proponente non consente di chiarire se lo stesso intende o meno realizzare, nelle superfici in disponibilità di laghetti con finalità riportata nella criticità. **Pertanto la criticità n. 30 rilevata nel PII n. 109/2024 risulta NON superata.**

Criticità 31 - qualora l'adeguamento ad eventuali richieste formulate dagli enti coinvolti nel procedimento dovesse prevedere modifiche, anche non sostanziali, della soluzione progettuale oggetto dell'istanza, è necessario fornire apposita relazione tesa ad analizzare le eventuali ricadute sulle componenti ambientali interessate dall'intervento.

RILEVATO che il Proponente nella *Relazione di Sintesi (elab. RS06REL0033A0)* riporta che: *Attualmente, i pareri e le interlocuzioni con gli enti competenti non hanno richiesto la necessità di apportare modifiche al progetto.*



CONSIDERATO e VALUTATO quanto dichiarato dal Proponente. **Pertanto la criticità n. 31 rilevata nel PII n. 109/2024 risulta superata.**

Criticità 32 - sulla base delle criticità elencate e delle richieste effettuate, il Proponente dovrà provvedere ad aggiornare/integrare lo SIA, facendo riferimento dal punto di vista metodologico ai contenuti delle LINEE GUIDA - SNPA 28/2020.

RILEVATO che il Proponente nella *Relazione di Sintesi* (elab. RS06REL0033A0) riporta che: *Lo Studio di Impatto Ambientale è stato integrato e aggiornato, considerando le LINEE GUIDA SNPA 28/2020 e viene trasmesso l'elaborato: RS06SIA0001SI_STUDIO IMPATTO AMBIENTALE.*

CONSIDERATO e VALUTATO quanto trasmesso e integrato dal Proponente nell'elaborato citato. **Pertanto la criticità n. 32 rilevata nel PII n. 109/2024 risulta superata.**

Criticità 33 - dovrà essere prodotta una relazione di sintesi in cui sono indicate sommariamente le controdeduzioni alle criticità espresse, indicando anche il rinvio alla documentazione integrativa di riferimento. Tutte le carte dovranno essere fornite anche in formato shapefile.

RILEVATO che il Proponente nella *Relazione di Sintesi* (elab. RS06REL0033A0) riporta che: *Il presente elaborato rappresenta relazione di sintesi in cui sono indicate sommariamente le controdeduzioni alle criticità espresse, indicando anche il rinvio alla documentazione integrativa di riferimento: RS06REL0031A0_RELAZIONE DI SINTESI. Oltre al suddetto elaborato, è stata già trasmessa la documentazione in formato shapefile con l'elaborato: RS06GIS0001A0_SHAPEFILE. Si rappresenta che tutte le interazioni e revisioni prodotta all'interno degli elaborati già presenti, sono indicate, per facilità di lettura in colore blu.*

CONSIDERATO e VALUTATO quanto trasmesso e integrato dal Proponente negli elaborati citati, **la criticità n. 33 rilevata nel PII n. 109/2024 risulta superata.**

Criticità 34 - si dovrà provvedere all'aggiornamento e all'integrazione tenendo conto delle disposizioni contenute nei pareri rilasciati dai vari Enti.

RILEVATO che il Proponente nella *Relazione di Sintesi* (elab. RS06REL0033A0) riporta che: *Alla data odierna, non sono state ricevute richieste di modifiche al progetto da parte degli Enti.*

CONSIDERATO e VALUTATO quanto dichiarato e integrato dal Proponente, **la criticità n. 34 rilevata nel PII n. 109/2024 risulta superata.**

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

RILEVATO che il Proponente, ha aggiornato lo *Studio di impatto ambientale* (Elab. RS06SIA0001SI), effettuando un approfondimento di coerenza tra le opere progettuali e i seguenti piani e programmi: *“Tabella di marcia per l'energia 2050” (COM(2011)0885), “Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030” (COM(2014)0015); Conferenza Nazionale sull'Energia e l'Ambiente del 2018; Recepimento delle Direttiva 2009/28/CE; D.M. 15 marzo 2012 “Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili (c.d. Burden Sharing)”;* *Incentivazione*



dell'energia prodotta da fonti rinnovabili; Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile; Piano di Azione per l'Efficienza Energetica (PAEE); Piano Nazionale di riduzione delle emissioni di gas serra.

RILEVATO che il Proponente, ha integrato lo *Studio di impatto ambientale (Elab. RS06SIA0001SI)* con uno studio di coerenza con il PEARS 2030 riportando che *in considerazione degli specifici obiettivi energetici del PEARS, il progetto proposto risulta conforme al piano, trattandosi di impianto finalizzato alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nella fattispecie di tipo eolico. L'iniziativa mira ad aumentare la percentuale di energia prodotta da fonti rinnovabili e a ridurre le emissioni di gas climalteranti, in accordo con quanto prefissato dal PEARS siciliano. La producibilità teorica stimata per l'impianto in progetto è di circa 79,5 GWh/y ed è tale da giustificare l'impatto ambientale che può essere generato sul territorio dall'impianto stesso.*

RILEVATO che il Proponente ha esaminato il seguente sistema vincolistico, riportando quanto segue:

Piano di Assetto Idrogeologico (PAI): *L'area di interesse rientra totalmente nel Bacino Idrografico del F. Imera Meridionale (072). Il percorso del cavidotto, i siti scelti per l'installazione degli aerogeneratori e l'area interessata dalla Stazione Utente (SU) non ricadono all'interno di perimetrazioni interessate da pericolosità e da rischio geomorfologico e/o idraulico.*

Vincolo Idrogeologico: *L'impianto eolico in progetto interessa aree vincolate. In particolare, ricadono all'interno dell'area interessata da vincolo idrogeologico tutti gli aerogeneratori, una parte del tracciato del cavidotto e un piccolo tratto del raccordo a 150 kV D.T. alla "Caltanissetta CP – Butera SE". Bisogna quindi chiedere il parere di competenza, e l'attività di vigilanza e di controllo, sia durante il procedimento sia dopo, la quale sarà eseguita dal personale del Corpo Forestale della Regione Sicilia.*

Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR): *AMBITO 11 – "Colline di Mazzarino e Piazza Armerina" e AMBITO 12 – "Colline dell'ennese". (...) dalla consultazione del P.T.P. di Enna non appaiono elementi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico in progetto in quanto questo non interferisce con alcun indirizzo o programma previsto nel piano.*

Regolamento Edilizio del Comune di Enna: *Attualmente nel Comune di Enna vige il P.R.G. approvato con C.C. n°63 del 27/03/2023. Dai CDU, i siti interessati dall'installazione degli aerogeneratori (Tabella 9) ricadono tutti in Aree Verde – Verde Agricolo.*

Piano Regionale di Tutela della qualità dell'Aria Ambiente (PRTAA): *La realizzazione dell'impianto quindi risulta essere compatibile e coerente con gli obiettivi del Piano Regionale per la Qualità dell'area della Regione Sicilia.*

Piano di Gestione del Rischio Alluvioni: *Il Parco eolico in progetto non ricade in alcuna area di Rischio Alluvioni. Il progetto risulta compatibile con le misure previste dal P.G.R.A. Sicilia.*

Piano Regionale di Tutela delle Acque: *Dal punto di vista idrografico l'impianto eolico in progetto ricade nel Bacino Idrografico Imera Meridionale (R19072) che, per estensione, è il secondo più grande bacino idrografico dell'Isola. Questo bacino, che si estende dalle Madonie al Mar Mediterraneo, ricade nel versante meridionale della Sicilia e si inserisce tra il bacino idrografico del F. Platani ad ovest e quello del F. Simeto ad est, interessando le province di Agrigento, Caltanissetta, Enna e Palermo. (...) Da una analisi del contesto non sembra esserci alcuna interferenza significativa con la risorsa idrica e il*



progetto non genera modifiche significative e sostanziali sulla risorsa, sulla sua disponibilità, sulla qualità ambientale, sui fabbisogni e non influirà pertanto sulla sostenibilità della stessa.

Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve: *La consultazione del geoportale della Regione Sicilia inerente Parchi e riserve mette in evidenza che l'area del progetto non ricade in nessun Parco e in nessuna Riserva. Le riserve più vicine sono la R.N.O. "Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale", distante circa 5,8 Km dall'aerogeneratore più prossimo (WTG1) e circa 6,2 Km dalla SU e dalla SE, la RNS "Lago di Pergusa", distante circa 7 Km dall'aerogeneratore più prossimo (WTG7) e circa 18,8 Km dalla SU e dalla SE e la R.N.O. "Rossomanno-Grottascuro-Bellia", distante circa 11,2 Km dall'aerogeneratore più prossimo (WTG7) e circa 21,2 Km dalla SU e dalla SE. L'area interessata dal progetto non ricade all'interno di aree appartenenti alla Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) e I.B.A..*

Rete Ecologica Siciliana: *I siti di installazione degli aerogeneratori, il tracciato del cavidotto e l'aria della SU e delle S.E. non interessano unità funzionali della Rete Ecologica Siciliana.*

Piano Forestale Regionale: *Il Parco eolico non interessa aree perimetrate come bosco.*

Piano Faunistico venatorio: *Le principali tre rotte di migrazione sono: ➤ Sicilia orientale - Direttrice sud nord (da isola delle correnti allo stretto di Messina); ➤ Sicilia sud occidentale – Direttrice sud-ovest-est (dalle isole Pelagie a Termini Imerese); ➤ Sicilia settentrionale - Direttrice ovest-nord-est (dalle Egadi a Buonfornello). Ma sono state individuate differenti direttrici e gran parte interessano aree protette e siti d'importanza comunitaria della rete Natura 2000.*

Piano per la difesa della vegetazione dagli incendi boschivi: *Dal sito del Sistema Informativo Forestale, SIF, della Regione Sicilia si evidenzia che il progetto non interessa aree percorse dal fuoco.*

Zonazione Sismogenetica: *Sulla base dell'OPCM 3274/2003, aggiornato con la D.G.R. n. 408 del 19.12.2003 e successivamente con la D.G.R. n. 81 del 24 febbraio 2022, i Comuni di Enna (EN) (dove ricadono gli aerogeneratori) e Piazza Armerina (EN) sono classificati in Zona Sismica 2, mentre il Comune di Pietraperzia (EN) (dove ricadono la S.U. e la S.E.) è classificato in Zona Sismica 3.*

VALUTATO che lo *Studio di Impatto Ambientale (Elab. RS06SIA0001SI)* non presenta un'analisi di coerenza Piano Regionale dei Trasporti e della Mobilità, e inoltre in riscontro alla criticità 14, non vengono rappresentati i livelli ante operam in relazione alle componenti ambientali interessate e di conseguenza non viene rappresentato l'impatto specifico connesso alla presenza di tali mezzi. Non viene riportato se l'intervento generi un incremento o se vengono rispettati i limiti previsti dalla normativa vigente o dalla pianificazione di settore.

RILEVATO che il Proponente ha effettuato un'analisi di coerenza/compatibilità con le *aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 20 novembre 2015, n. 29, nonché dell'art. 2 del regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, legge regionale 10 maggio 2010, n. 11, approvato con decreto presidenziale 18 luglio 2012, n. 48.*

RILEVATO che il Proponente nell'analisi condotta sulla coerenza/compatibilità con le "aree idonee" ai sensi del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 riporta che: *L'area di progetto risulta sicuramente esclusa dagli elementi caratterizzanti*



indicati alle lettere da a) a c-bis) del comma 8 art. 20 del D.Lgs 199 del 2021, così come aggiornato dal D-Lgs 13 del 2023, in quanto non sono presenti nell'area ulteriori impianti, non ci troviamo in un sito oggetto di bonifica o cava, nonché in territori appartenenti al gruppo Ferrovie o di gestione aeroportuale. Per sua stessa natura, l'impianto risulta escluso anche da quanto riportato alla lettera c-ter), in quanto esclusivamente riferita agli impianti fotovoltaici. Quindi, andando ad analizzare quanto definito alla lettera c-quater) si procede all'individuazione nel territorio interessato dall'intervento dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e della fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo.

VALUTATO che, così come riportato nel Parere della Soprintendenza ai BB.CC.AA. Di Enna, prot. n. 69188 del 03.10.2024: *il progettato impianto eolico risulta di notevole impatto per un paesaggio agricolo che, ancorché non coperto da cogenti norme di tutela paesaggistica ai sensi e per gli effetti del Codice dei Beni Culturali (in area soggetta a vincolo paesaggistico ricadono alcuni tratti del cavidotto interrato), è meritevole di salvaguardia dei locali paesaggi agricoli; che tutti gli aerogeneratori dell'impianto eolico, tranne l'aerogeneratore WTG1, ricadono in area non idonea ai sensi del citato D. Lgs n. 199/2021, art. 20 comma 8 lettera c*quater.*

VALUTATO che sono ritenute idonee all'installazione di impianti eolici, ai sensi del su citato art. 20, comma 8 lettera c/quater del D. Lgs n. 199/2021, *fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre km per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.*

CONSIDERATO che, da riscontro sul Portale SITR della Regione Siciliana, l'impianto eolico ricade in prossimità di un'area sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. "c" e lett. "m" del D. Lgs. N. 42/04, area archeologica denominata "Contrada Gerace" ed in particolare l'aerogeneratore WTG02 a circa 2.8 km, il WTG03 a circa 2.6 km , il WTG04 a circa 2.2 km, il WTG05 a circa 2 km, il WTG06 a circa 1.7 km e il WTG07 a circa 1.3 km.

VALUTATO che gli aerogeneratori WTG02, WTG03, WTG04, WTG05, WTG06 e WTG07 dovranno essere realizzati a meno di 3 km da un'area sottoposta tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. "c" e lett. "m" del D. Lgs. N. 42/04 e pertanto in area ritenuta ai sensi dell'art. 20, comma 8 lettera c/quater del D. Lgs n. 199/2021, come **"NON IDONEA"**.

VALUTATO che la Soprintendenza ai BB.CC.AA. Di Enna, prot. n. 69188 del 03.10.2024, ha reso parere non favorevole alla realizzazione delle opere come sopra riportato, riportando, tra l'altro, che *la VIPIA, contenente i dati acquisiti tramite le indagini archeologiche preliminari, risulta lacunosa in quanto ai sensi dell'art.41 c. 4 del D. Lgs n. 36/2023 e ss. mm. ed ii., mancano importanti elementi di valutazione del rischio archeologico delle opere in progetto, come indicato dall'allegato I.8 del d.lgs. n. 36/2023 e ss. mm. ed ii. e dalle linee guida approvate in materia, con DPCM il 14 Febbraio 2022; che non è stato fatto alcun cenno al vincolo archeologico di Gerace (DDG n. 9342 del 01.07.2006), considerato che, escluso l'aerogeneratore WTG01, gli altri aerogeneratori sono ad una distanza inferiore di 3 km da Gerace e quindi ai sensi dell'articolo 20 del D. Lgs. n.199/2021 "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili" non risultano*



posizionati in aree idonee; che non è stato adeguatamente considerato il “ rischio archeologico ALTO” l’area oggetto dei lavori in epigrafe.

VALUTATO che il Proponente, nello *Studio di impatto ambientale (Elab. RS06SIA0001A0 e RS06SIA0001S1)*, definisce che i siti scelti per l’installazione degli aerogeneratori non rientrano all’interno di aree ritenute, ai sensi del Titolo I del D.P.R.S. n. 26/2017, come “NON idonee”, ma ricadono in “aree di particolare attenzione”, ai sensi del Titolo II dello stesso decreto, poiché interessate da vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. (...) Inoltre, alcuni tratti dei cavidotti, allocati prevalentemente lungo strade esistenti, interessano corsi d’acqua pubblici e relative fasce di rispetto profonde 150 metri, tutelate per legge D.Lgs. 42/04 – art. 142 comma 1 lett. c), per un totale di 3,7 Km circa. La posa dei cavidotti rappresenta una tipologia di intervento nel sottosuolo che non comporta modifiche permanenti della morfologia del terreno e che non incide sugli assetti vegetazionali.

VALUTATO che il **COMANDO CORPO FORESTALE - ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DI ENNA - SERVIZIO 11/U001**, con nota prot. n. 81738 del 21.11.2024, ha rilasciato Nulla Osta con prescrizioni, sopra richiamate, che si intendono integralmente condivise.

CONSIDERATO e VALUTATO che ha prodotto dichiarazione secondo la quale le opere di progetto non interferiscono con aree sottoposte a divieti previsti dall’art. 10 della L. 353/2000, dalla L. R. 16/1996 e ss.mm. e ii. e dall’art. 58 della L. R. del 04/2003.

RILEVATO e VALUTATO che nella *Studio Preliminare Geologico (elab. 2995-5530-CLTPFTE-R08-Rev0)* viene riportato: *La zona in progetto secondo il PAI (Piano stralcio per l’assetto idrogeologico) fa parte del bacino idrografico del fiume Imera meridionale (070) area territoriale tra il bacino idrografico del Fiume Palma e il bacino idrografico del Fiume Imera Meridionale (071). Dalla consultazione delle carte della pericolosità e del rischio geomorfologico n. 38 e 45, gli aerogeneratori non ricadono in aree classificate “Pericolose”. Per quanto concerne la caratterizzazione sismica dell’area in studio, si è provveduto ad eseguire una prova sismica disposta in prossimità dell’area prescelta per l’installazione dell’aerogeneratore denominato WTG5. Dalla elaborazione dei dati ottenuti in sito, si sono ricavati i valori delle velocità equivalenti dei primi 30 m di suolo rispettivamente pari a $V_{seq} = 388$ m/s (CATEGORIA B). Per quel che concerne la categoria topografica da considerare per i calcoli statici, dai rilievi si evince che la pendenza dei versanti non supera i 15° e pertanto la categoria topografica è la T1. Dal punto di vista geolitologico, l’area risulta caratterizzata dai litotipi sabbioso-arenacei almeno superficialmente che garantiscono condizioni di pressoché assenza dei fenomeni di dissesto superficiale. Non si evince alcuna presenza di fenomeni di dissesto idraulico così come non sussistono condizioni di potenziale liquefacibilità dei terreni in caso di eventi sismici, data l’assenza di falde freatiche il cui livello piezometrico possa trovarsi a bassa profondità dal piano campagna. La generale permeabilità delle litologie affioranti inibisce il ruscellamento e la formazione di una vera e propria idrografia superficiale, che è praticamente assente nell’ambito di tutta l’area in studio. Si precisa che il sito prescelto per il parco eolico in studio, non risulta direttamente segnato da impluvi. Geomorfologicamente, l’area si presenta stabile nei confronti di dissesti franosi. Di fatto, non si riconoscono forme riconducibili a fenomeni di dissesto potenziali ed in atto come peraltro confermato dal P.A.I., dal quale si evince che non esistono vincoli ed altre misure di attenzione e/o salvaguardia relative ai livelli di pericolosità, vulnerabilità e rischio idraulico o di frana. Alla luce delle sopraesposte considerazioni, la posa in opera degli aerogeneratori non comporterà modifiche morfologiche dei suoli né alterazioni superficiali tali da compromettere l’assetto geologico e idrogeologico dei luoghi. Nelle condizioni progettuali suddette e in considerazione della situazione geolitologica, geomorfologica e geomeccanica dell’area in*



studio, si può affermare che i carichi indotti dalle future opere previste in progetto non sono tali da alterare l'equilibrio geostatico delle aree limitrofe.

RILEVATO e VALUTATO che la *Relazione di Invarianza Idraulica (elab. RS06REL0018A0)* riporta: *Una volta individuato il bacino Idrografico relativo all'area su cui verrà realizzato il parco eolico in oggetto, sono state individuate le interferenze tra il progetto stesso e il reticolo idrografico. Le interferenze sono state individuate principalmente lungo il tracciato del cavidotto e sono dovute principalmente ad attraversamenti di corsi d'acqua che saranno risolte tramite TOC o staffaggio lungo i ponti (ove esistenti). Diversamente da quanto detto per il cavidotto, le opere civili non interferiscono in alcun modo con il reticolo idrografico. Come è noto il Cd dipende esclusivamente da litologia, permeabilità e copertura vegetale dell'area (tabella di Kennessy – paragrafo 7) e poiché il Cd post opera non subisce alcun incremento rispetto al Cd ante opera, si conclude che non si prevede alcun incremento dei volumi di ruscellamento delle acque superficiali e che quindi l'invarianza idraulica dell'area è garantita. Risulta quindi garantita l'invarianza idraulica per il caso in esame. Le interferenze e gli attraversamenti saranno gestiti conformemente al R.D n° 523/1904, alle N. di A. dei PAI e al D.S.G. AIU 2022. In definitiva, si può concludere che il progetto è compatibile con il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, il DPCM 7 marzo 2019, il DSG AIU 2022, il DDG 102 sul principio di invarianza idraulica e con le NTA del PAI.*

RILEVATO e VALUTATO che l'**AUTORITÀ DI BACINO**, con nota prot. n. 72919 del 16.10.2024, ha rilasciato Nulla Osta con prescrizioni: **Nulla Osta idraulico ai sensi degli art. 93 e seguenti del RD n.523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti e Autorizzazione agli accessi dei valloni interessati e alla realizzazione degli interventi di cui al progetto di che trattasi.**

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

RILEVATO che il Proponente, con riferimento al progetto, nello *Studio di impatto ambientale (Elab. RS06SIA0001A0 e RS06SIA0001S1)* riporta che: *il progetto prevede l'installazione di n. 7 aerogeneratori (29.4MWp) da fonti eoliche (W.T.G.) tutti ricadenti all'interno del territorio comunale di Enna (EN), mentre la viabilità di esercizio, nonché il cavidotto di collegamento alla rete elettrica nazionale, interesserà il medesimo comune oltre che il comune di Piazza Armerina (EN) e Pietraperzia (EN). Nello specifico le WTG 1, WTG 2 e WTG 3 si trovano nei pressi di C/da Aiuolo del Comune di Enna, mentre le WTG 4, WTG 5, WTG 6 e WTG7 in C/da Geracello. Riguardo alla Stazione Utente, questa sarà realizzata in territorio comunale di Pietraperzia (EN).*

RILEVATO che il Proponente, con riferimento agli aerogeneratori, nello *Studio di impatto ambientale (Elab. RS06SIA0001A0 e RS06SIA0001S1)* riporta che *il modello di aerogeneratore scelto avrà potenza nominale di 4,2 MW con altezza mozzo fino a 117 m (n. 3 pale da 91 mt circa). Questa tipologia di aerogeneratore è allo stato attuale quella ritenuta più idonea per il sito di progetto dell'impianto. L'intervento sinteticamente prevede: L'istallazione di n. 7 aerogeneratori del modello tipo Vestas V166 di potenza pari a 4,2 MW, e un'altezza al mozzo pari a 117 m; La realizzazione di 7 piazzole di montaggio con adiacenti piazzole di stoccaggio, per un'occupazione complessiva di circa 4.750,5 mq per singolo aerogeneratore, di cui circa 1.925 mq per ciascun aerogeneratore saranno destinati alle piazzole di esercizio; La realizzazione di nuova viabilità per una lunghezza complessiva di ca. 3 km; L'adeguamento di circa 1,75 km di strade esistenti (l'adeguamento consiste in miglioramenti delle pendenze e del fondo stradale e allargamenti della carreggiata, laddove necessario, per garantire il passaggio dei mezzi di cantiere e di trasporto degli aerogeneratori) e 0,53 km di viabilità di cantiere da ripristinare; La realizzazione di una Stazione Utente (SU), su un'area di ca 1.500 m2, sulla quale si andranno ad attestare la terna a 36 kV e dalla quale partirà la linea interrata verso la Stazione Elettrica*



(SE) per l'immissione dell'energia sulla RTN; La realizzazione di cavidotti interrati a 36 kV per il collegamento delle turbine tra loro e queste alla Stazione Utente. Essi saranno da realizzare sulla viabilità esistente (detto cavidotto interno); La realizzazione di un cavidotto interrato, a 36 kV, per il collegamento della Stazione Utente e la Stazione Elettrica Terna (detto cavidotto esterno). I cavidotti interni ed esterni, il cui sviluppo sarà rispettivamente di 15 km e 0,5 km, saranno posati lungo viabilità esistente o lungo viabilità di nuova realizzazione.

RILEVATO che nell'elab. Cronoprogramma (RS06REL0021A0) il Proponente riporta periodo di realizzazione delle opere di 27 mesi circa.

CONSIDERATO e VALUTATO che è presente il progetto di STMG, relativa accettazione e variazione di soggetto richiedente da Società Studio Bordonali srl a Thesis Rinnovabili srl: Codice Pratica: 202300246 – Comune di ENNA (EN). La potenza totale richiesta è di 29,5 MW in immissione.

RILEVATO che il Proponente ha trasmesso la *Relazione di Gittata massima e ribaltamento* (RS06REL0015A0) che attesta il rispetto delle distanze minime dagli aerogeneratori in riferimento alla massima gittata degli elementi rotanti o di loro frammenti in caso di rottura accidentale, e riportando: *Partendo dai dati degli aerogeneratori in merito alla velocità di rotazione considerata (11,80 rpm) sono stati eseguiti dei calcoli di gittata con la teoria della fisica del punto materiale. Il calcolo illustrato nei paragrafi precedenti porta ad un valore massimo di gittata pari a 256,93m. La gittata massima calcolata garantisce la distanza di sicurezza a tutte le turbine sia dalle strade provinciali/statali sia da edifici abitabili (da analisi catastale) presenti nell'area del parco sia dai centri abitati maggiormente prossimi all'impianto. Si sottolinea inoltre come, il calcolo semplificato svolto in questa sede, risulti particolarmente cautelativo rispetto al calcolo rigoroso effettuabile mediante l'analisi di Moto Rotazionale Complesso.*

RILEVATO che il Proponente ha trasmesso la *Relazione sullo Shadow Flickering* (RS06REL0026A0) che riporta: *Dall'analisi del fenomeno di Shadow Flickering è emerso che per 5 (R14, R23, R25, R26, R27 e R28) dei 12 ricettori indagati risultano valori dell'incidenza dell'ombra espressa in ore/anno superiore a 100, ovvero oltre i limiti previsti entro i quali gli effetti del fenomeno sulla salute umana possono considerarsi trascurabili. Questi edifici sono catastalmente adibiti a civile abitazione e magazzini di pertinenza. In particolare i ricettori R14 e R26 risultano essere abitazioni ad uso stagionale temporanea a supporto dell'attività agricola, i ricettori R23 e R25 risultano essere abitazione ad uso residenziale unifamiliare, mentre i ricettori R27 e R28 risultano essere magazzini. L'analisi eseguita rivela che le abitazioni hanno le caratteristiche delle classiche case di campagna, con poche e piccole finestre, spesso circondate dalla vegetazione. In altri casi è emerso che la presenza di altri immobili, quali rimesse, stalle, magazzini ecc o di vegetazione ad alto fusto potrebbero incidere sull'ombreggiamento, limitando notevolmente il disturbo arrecato ai ricettori, fattori di cui il modello di calcolo non tiene conto. Le analisi condotte al fine di valutare il fenomeno dello Shadow Flickering determinante dall'inserimento del parco eolico in progetto rispetto alle WTG in autorizzazione appartenenti al Parco Eolico "Selva Wind", hanno portato alla conclusione che il potenziale effetto cumulo non appare particolarmente problematico. È opportuno precisare che i risultati riportati nel presente studio sono ampiamente cautelativi in quanto riferiti ad uno scenario peggiorativo rispetto a quello reale. Infatti, il "worst case" utilizzato nelle analisi considera le condizioni più sfavorevoli possibili (il sole splende per tutta la giornata, il piano di rotazione delle pale è sempre perpendicolare alla direttrice sole-aerogeneratore, l'aerogeneratore è sempre operativo). Inoltre i ricettori sono stati considerati esposti al fenomeno in maniera omnidirezionale (modalità "green house") e si è trascurata la presenza di vegetazione o di altri ostacoli in grado di "intercettare" l'ombra degli aerogeneratori. Infine, va sottolineato che il reale disturbo del fenomeno è fortemente legato alla frequenza di lampeggiamento, a sua volta correlata alla velocità di rotazione del rotore delle macchine. Gli aerogeneratori*



oggetto di questo studio hanno una velocità di rotazione massima pari a circa 10 giri/minuto, valore ben lontano dal provocare un effetto di stroboscopia; ciò per chiarire che la quantificazione riguarda la valutazione di un fastidio che non ha effetto sanitario diretto. Una volta che il parco eolico sarà operativo, in seguito a studi più approfonditi e all'acquisizione di ulteriori dati di esercizio, sarà rivalutato l'effettivo contributo dell'ombreggiamento e ove questo si verificasse superiore ai limiti, sarà opportunamente mitigato. A valle dell'analisi condotta e delle osservazioni rappresentate, è possibile concludere che gli effetti dell'ombreggiamento ("Shadow-Flickering"), derivante dalla futura installazione di un impianto di produzione di energia da fonte eolica sito nei comuni di Enna (EN) e Pietraperzia (EN), denominato Parco Eolico "Geracello", risultano contenuti ed eventualmente riducibili mediante l'applicazione di opportune misure di mitigazione.

VALUTATO che lo Studio sullo Shadow Flickering (così come il SIA) rimanda a misure di mitigazione che saranno previsti a seguito di ulteriore valutazioni. Che, invece, non è possibile definire una valutazione corretta senza un adeguato approfondimento da parte del Proponente ed individuazione degli interventi di mitigazione da parte dello stesso necessari ad ridurre gli impatti sulle componenti ambientali interessate dall'azione delle opere di progetto.

VALUTATO che il Proponente non ha trasmesso, nemmeno nelle integrazioni al PII del 03.01.2025, un piano di riqualificazione delle aree post operam con impianti a verde corredato da piano di manutenzione.

RILEVATO che il Proponente ha trasmesso i contratti preliminari di costituzione di diritto di superficie e servitù sottoposti a condizione sospensiva di 36 mesi dalla sottoscrizione (14 novembre 2023; 23 gennaio 2024; 20 giugno 2024).

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

RILEVATO e VALUTATO che il Proponente nello *Studio di impatto ambientale* (Elab. RS06SIA0001A0 e RS06SIA0001SI) ha effettuato uno studio sugli impatti delle opere di progetto sulle seguenti componenti ambientali: **Qualità dell'aria; Clima; Ambiente idrico superficiale; Ambiente idrico sotterraneo; Suolo e sottosuolo; Flora, fauna e ecosistemi; Clima acustico e vibrazioni; Radiazioni non ionizzanti; Radiazioni ottiche; Salute pubblica; Sistema infrastrutturale; Beni paesaggistici; Beni culturali e archeologici; Patrimonio agroalimentare; Turismo**. Gli impatti sono stati analizzati per fase (Cantiere, esercizio, dismissione).

RILEVATO e VALUTATO che il Proponente nel SIA ((Elab. RS06SIA0001A0 e RS06SIA0001SI), ha riportato delle misure di mitigazione per ridurre gli impatti sulle seguente componenti ambientali: **Qualità dell'aria; Clima; Ambiente idrico superficiale; Ambiente idrico sotterraneo; Suolo e sottosuolo; Flora, fauna e ecosistemi; Clima acustico e vibrazioni; Radiazioni non ionizzanti; Radiazioni ottiche; Salute pubblica; Sistema infrastrutturale; Beni paesaggistici; Beni culturali e archeologici; Patrimonio agroalimentare; Turismo**. Si riporta:

MISURE IN FASE DI COSTRUZIONE E DISMISSIONE

Aria e clima: adozione di misure per la riduzione delle polveri per i lavori che ne prevedono una elevata produzione; processi di movimentazione con scarse altezze di getto; costante bagnatura delle strade utilizzate (pavimentate e non); lavaggio degli pneumatici di tutti i mezzi in uscita dal cantiere e dalle aree di approvvigionamento e conferimento dei materiali prima dell'inserimento sulla viabilità ordinaria; costante bagnatura dei cumuli di materiale stoccati nelle aree di cantiere; impiego di apparecchi di lavoro a basse emissioni, per es. con motore elettrico; periodica manutenzione di macchine ed apparecchi con



motore a combustione al fine di garantirne la perfetta efficienza; utilizzo di carburanti a basso tenore di zolfo per macchine ed apparecchi con motore diesel.

Biodiversità: ➤ minimizzare i rischi di erosione causati dalla realizzazione delle nuove strade di servizio, evitando forti pendenze o di localizzarle solo sui pendii; minimizzare le modifiche ed il disturbo dell'habitat; utilizzare i percorsi d'accesso presenti, se tecnicamente possibile, e conformare i nuovi alle tipologie esistenti; ➤ contenere i tempi di costruzione; ripristinare le aree di cantiere restituendole al territorio non occupato dalle macchine in fase di esercizio; ripristinare la copertura erbacea, mediante inerbimento; ➤ al termine della vita utile dell'impianto, come previsto dalle norme vigenti, ripristinare il sito come ante operam; rispettare le norme di cautela per evitare, per esempio, la dispersione di inquinanti nel terreno; bagnare le piste di servizio durante le stagioni calde e asciutte; coprire i cumuli di materiali depositati e/o trasportati; interrompere le operazioni di scavo e trasporto di materiali durante le giornate ventose; predisporre aree di lavaggio pneumatici per i mezzi in uscita dal cantiere. Per ridurre le potenziali interferenze sulla fauna, i lavori che risultano essere più rumorosi (la predisposizione dell'area di cantiere, gli scavi, la costruzione delle piazzole e delle strutture portanti) dovranno essere effettuati preferibilmente non in vicinanza della stagione primaverile, che rappresenta la stagione riproduttiva della maggior parte delle specie faunistiche presenti nell'area indagata, ed è quindi un periodo in cui la fauna è particolarmente sensibile a qualsiasi fattore di disturbo ambientale, e/o programmare i lavori cercando di non sovrapporre più operazioni rumorose contemporaneamente. Per quanto riguarda l'avifauna sarà eseguito un piano di monitoraggio che comprenderà tutti gli aspetti legati all'ecologia degli uccelli, dal monitoraggio dell'avifauna nidificante, effettuato mediante metodologie differenti a seconda dei diversi ambienti (transetti, punti di ascolto, distance sampling, playback), allo studio dei flussi migratori. Per quanto riguarda i chiroteri è ipotizzabile utilizzare metodologie di censimento in quota, utilizzando bat-detector montati su palloni aerostatici o su sostegni fissi, ad esempio torri anemometriche.

Salute pubblica: Sarà garantita una gestione efficiente sia della fase di raccolta sia della fase di smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti prodotti. In particolare le tipologie di rifiuto in fase di costruzione possono essere così compendiate: imballaggi di varia natura. Sfridi di materiali da costruzione (acciai d'armatura, casseformi in legname o altro materiale equivalente, cavidotti in PEad corrugato, conduttori in rame/alluminio, materiali plastici, materiale elettrico/elettronico). acque di lavaggio delle betoniere. terre e rocce da scavo. Per quanto riguarda le prime tre tipologie, si procederà con opportuna differenziazione e stoccaggio in area di cantiere. Quindi, si attuerà il conferimento presso siti di recupero/discardie autorizzati al riciclaggio.

Paesaggio: Con riferimento alle alterazioni visive, in fase di cantiere si prevede di rivestire le recinzioni provvisorie delle aree, con una schermatura costituita da una rete a maglia molto fitta di colore verde, in grado di integrarsi con il contesto ambientale.

MISURE IN FASE DI ESERCIZIO

Biodiversità: utilizzo di torri tubolari anziché a traliccio, dall'utilizzo di generatori a bassa velocità di rotazione delle pale e dall'interramento ed isolamento dei conduttori. (inserito come ipotesi di utilizzo) installazione contemporanea di sistemi di avvertimento visivo/sonoro.

Salute pubblica: emissioni di rumore - L'area di installazione del parco eolico risulta ubicata a notevole distanza da centri urbani e non risulta caratterizzata dalla presenza di ricettori nelle immediate vicinanze del sito stesso. Riguardo al fenomeno dello shadow flickering, lo studio eseguito ha evidenziato che per 5 (R14, R23, R25, R26, R27 e R28) dei 12 ricettori indagati risultano



valori dell'incidenza dell'ombra espressa in ore/anno superiore a 100, ovvero oltre i limiti previsti entro i quali gli effetti del fenomeno sulla salute umana possono considerarsi trascurabili. Il dato emerso risulta assolutamente non problematico, ma qualora dovessero realmente sussistere condizioni di disagio, potrebbero essere comunque richieste misure di mitigazione in virtù delle reali condizioni calcolate ai recettori in termini temporali e di frequenza di intermittenza.

Paesaggio: rivestimento degli aerogeneratori con vernici antiriflettenti e cromaticamente neutre al fine di rendere minimo il riflesso dei raggi solari; lo schema plano-altimetrico dell'impianto: nel caso specifico, l'impatto visivo atteso è in linea con altri impianti esistenti, poiché la disposizione delle torri è tale da conseguire ordine e armonia, con macchine tutte dello stesso tipo; rinuncia a qualsiasi tipo di recinzione per rendere più "naturale" la presenza dell'impianto e, soprattutto, per permettere la continuazione delle attività esistenti ante operam (coltivazione, pastorizia, ecc.); sistemazione dei percorsi interni all'impianto con materiali pertinenti (es. pavimentazione stradale in misto granulare con stabilizzante naturale) per rendere l'impianto consono al contesto generale; linee elettriche: i cavi di trasmissione dell'energia elettrica si prevedono interrati; inoltre, questi correranno (per la maggior parte) lungo i fianchi della viabilità, comportando il minimo degli scavi lungo i lotti del sito. (...) Inoltre, relativamente alle opere di mitigazione/compensazione previste, si propone l'esecuzione di opere di ingegneria naturalistica, quali: cunetta vivente; canalizzazioni in legname e pietrame; idrosemia e rivestimenti antierosivi; rivestimenti antierosivi sintetici o naturali.

VALUTATO che il Proponente ha integrato il SIA (elab. RS06SLA0001SI) riportando gli interventi di mitigazione che intende adottare ed in particolare al Cap. 8, §8.1 (Fase cantiere e dismissione) e §8.2 (Fase esercizio).

RILEVATO che l'area di installazione degli aerogeneratori per la maggior parte, secondo la Carta degli Habitat – Corine Biotopes, risulta classificata come: 82.3 Seminativi e colture erbacee estensive; 34.5 Prati aridi mediterranei a dominanza di specie annue (Thero-Brachypodietea); 34.81 Prati aridi sub-nitrofilo a vegetazione post-culturale (Brometalia rubenti-tectori)

RILEVATO e VALUTATO che il Proponente nella *Relazione Agronomica* riporta: *Da un punto di vista tecnico agronomico, le perdite di suolo in fase di esercizio, sono minime, di fatto ogni aerogeneratore occuperà una superficie agricola di circa 3.000 mq comprendenti la piazzola di servizio all'aerogeneratore. Nel caso in oggetto, l'installazione degli aerogeneratori avverrà su superfici investite a seminativo e/o pascolo, e in tutti i casi si può affermare che la perdita di produzione e/o economica possa essere considerata irrilevante rispetto ai dati di produzione complessiva. È da sottolineare che, in questo panorama, l'intervento che si andrà a realizzare, riveste un importante interesse collettivo, ed ha finalità economiche e sociali di rilievo, che potrebbero contribuire a limitare l'esodo rurale, fenomeno molto diffuso negli ultimi anni, che ha portato ad un decremento del numero di aziende e di capi, con dei risvolti negativi per l'intero territorio, che può incorrere verso un totale degrado e abbandono. Visto inoltre che da un punto di vista colturale, nelle aree individuate per la realizzazione degli aerogeneratori è stata riscontrata la presenza di seminativi semplici e/o di colture erbacee estensive a fini zootecnici, e solo in qualche area limitrofa la presenza di mandorleti e di altre colture legnose, si ritiene che, relativamente a quanto previsto dal D.M. 10/09/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometterà né interferirà negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.*

VALUTATO che il Proponente nell'elab. RS06EPD0064A0 INTERVENTI INGEGNERIA NATURALISTICA citato, non riporta in alcun modo gli interventi a "verde" che intende realizzare se non riportare esclusivamente nelle 22 tavole delle "AREE DA



RIPRISTINARE IN SUPERFICIE AGRICOLA” ma senza alcun dettaglio dell’intervento. Non vengono riportate le modalità di ripristino e le coltivazioni. Non sono rappresentati materiali impiegati, prospetti e sezioni di eventuali interventi di ingegneria naturalistica previsti.

CONSIDERATO e VALUTATO che agli atti non sono presenti i progetti di compensazione richiesti ma è presente solo una dichiarazione in cui la Ditta dichiara di aver avviato i contatti con i Comuni interessati.

VALUTATO che il Proponente nell’elab. *RS06EPD0039SI ELEMENTI OGGETTO SALVAGUARDIA* riporta, in parola, aree di impluvio e cumuli di pietre presenti in alcune particelle di progetto, che se anche non interferiscono direttamente con le opere, ma rappresentano area di elevata importanza naturalistica. I cumuli di pietre stanno a testimoniare l’impronta che l’agricoltura ha lasciato sul paesaggio. Fanno parte del paesaggio rurale tradizionale. Oltretutto, si tratta dell’elemento più importante dell’habitat dei rettili. Non hanno soltanto un grande valore ecologico, ma anche culturale, storico e paesaggistico. Il mantenimento e le nuove collocazioni di cumuli di pietre, è un buon metodo per favorire i rettili e molti altri piccoli animali (insetti, ragni, lumache, piccoli mammiferi, etc.) del nostro paesaggio rurale e come tali necessitano di interventi di ripristino e salvaguardia che si rende necessario inserire in progetto al fine di tutelare la naturalità dei luoghi oggetto di intervento.

VALUTATO che il Proponente: i) ha si rappresentato cartograficamente la presenza di aree di impluvio e/o fossi di irrigazione nelle aree di progetto ma non ha previsto interventi che tutelino la vegetazione ripariale eventualmente presente con interventi di ingegneria naturalistica al fine di mantenere i corridoi ecologici presenti e di assicurare un ottimale ripristino vegetazionale culturale a fine esercizio dell’impianto così come richiesto nella criticità. ii) che come riportato nelle valutazioni alla criticità n. 8, i cumuli di pietra riportati in planimetria, anche se non interferiscono direttamente con i lavori, necessitano di interventi di tutela e ripristino per favorire la proliferazione della fauna locale.

VALUTATO che il Proponente nell’elab. *RS06EPD0066A0 ELEMENTI CARATTERISTICI PAESAGGIO* riporta la presenza numerosi edifici ed elementi costruttivi, senza però specificarne la consistenza, la tipologia come nel caso degli “*MANUFATTI (VASCHE-TETTOIE)*”. Non è chiaro se le strutture evidenziate rientrino nella disponibilità giuridica del Proponente. Non è presente documentazione atta, eventualmente, a chiarire lo stato dei luoghi mediante elaborati fotografici e/o estratti catastali, tranne per la definizione riportata dalla Ditta nell’elab. *RS06EPD0066A0*, sopra citato, di “EDIFICI NON ACCATASTATI; RUDERE - UNITA' COLLABENTE; EDIFICI RURALI - CATEGORIE D”.

VALUTATO che il Proponente ha trasmesso il Piano di Monitoraggio Ambientale (elab. *RS06PMA0001A0*) e che nello stesso vengono riportati gli interventi di monitoraggio che la ditta intende avviare sulle componenti Avifauna, Atmosfera, Rumore, Suolo, Ambiente idrico e Paesaggio. Che lo stesso riporta le fasi di monitoraggio per ogni componente e i tempi di restituzione dei dati. Non è presente sul Portale il parere di Arpa Sicilia.

VALUTATO che al SIA nei capitoli sopra richiamati non vengono specificatamente predisposte delle misure di mitigazione per ridurre il rischio di contaminazione di suolo, sottosuolo e delle acque nelle tre fasi di progetto.

RILEVATO e VALUTATO che la *Valutazione Previsionale Impatto Acustico* redatta dal Proponente riporta: *Dalle superiori considerazioni è possibile concludere che l’installazione di n.7 Turbine Eoliche, delle caratteristiche tipologiche analoghe a quelle di cui alla Tab.1 del presente studio, nella c.da Aiuolo e nella c.da Geracello, in agro al comune di Enna (EN), in riferimento ai disposti normativi attualmente in vigore, non produce significativo impatto acustico sull’areale con le limitazioni di*



utilizzo per la WTG7 di cui sopra con eccezione del solo periodo notturno. In merito agli eventi ventosi per i quali si prevede la suddetta limitazione di esercizio della WTG7, nella fase di esercizio dell'impianto eolico potranno essere realizzate delle campagne di misurazione volte a valutare se il livello sonoro di fondo connesso alla presenza del forte vento sia tale da rendere ininfluente l'apporto dell'operatività della macchina stessa.

VALUTATO che le conclusioni della stessa *Valutazione Previsionale Impatto Acustico* prevedono una limitazione al funzionamento dell'aerogeneratore n. 7, dovrà essere ampliato il Piano di Monitoraggio Ambientale prevedendo una sezione specifica al fine di monitorare, durante la fase di esercizio, i limiti di impiego della macchina e di conseguenza i possibili impatti sulla componente "Rumore". Lo studio dovrà tener conto nell'area vasta individuata nella superficie di almeno 1 km di raggio centrate sulla proiezione a terra dell'asse della torre di ogni singolo aerogeneratore, di ricettori sensibili presenti (beni isolati, abitazioni, opifici,...). Nonché il rispetto delle Linee Guida per la valutazione e il monitoraggio dell'impatto acustico degli impianti eolici (ISPRA).

CONSIDERATO e VALUTATO che lo studio condotto sugli impatti ambientali delle opere di progetto risulta, nonostante le integrazioni prodotte del 03.01.2025, ancora carente in merito agli interventi di mitigazione che la ditta intende adottare per ridurre gli impatti sulle componenti Fauna (avifauna e Chiroterofauna) e Paesaggio. Non sono previsti sistemi per la tutela dell'avifauna stanziale e migratrice, nonché per la chiroterofauna se non delle strisce rosse da porre sopra le pale dei generatori.

RILEVATO che il progetto prevede un costo complessivo di 61.409.380,17 euro circa (v. elab. S06REL0019A0_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – OPERE DI COSTRUZIONE).

RILEVATO che il Proponente ha trasmesso il *Piano di dismissione e Ripristino* (elab. RS06REL0012A0) prodotto dalla ditta prevede un costo di euro 1.352.400,00 relativo alla sola dismissione degli impianti da realizzarsi in circa 6 mesi.

VALUTATO che non è presente un Progetto di recupero ambientale delle aree post intervento.

VALUTATO che alcune foto simulazioni inserite nella documentazione progettuale non risultano chiare ed atte a valutare i possibili impatti delle opere di progetto sulla componente "Paesaggio".

PIANO PRELIMINARE TERRE E ROCCE DA SCAVO

CONSIDERATO che il Proponente ha redatto il *Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo* (elab. RS06REL0011A0) che lo stesso risulta conforme al DPR 120/17 e dal quale risulta una volumetria di escavato totale pari a 108.387 mc circa, rinterri per 54.662 mc e una volumetria da destinare a centri di recupero/smaltimento di circa 53.724,90 mc. Sono riportati in totale 44 punti di campionamento ed è presente il piano di caratterizzazione. Ha trasmesso il computo metrico analitico delle volumetrie delle rocce escavate (Elabb. RS06REL0019A0 e RS06REL0020A0). Non è presente sul portale il parere di Arpa Sicilia.

VALUTATO il Piano preliminare delle terre e Rocce da scavo proposto dalla ditta, presenta un'elevata volumetria di terre e rocce da destinare a centri di smaltimento (circa 53.724,90 mc), e che lo studio necessita di ulteriori approfondimenti atti a chiarire le motivazioni inerenti la non possibilità di recupero delle terre escavate (previa caratterizzazione).

EFFETTO CUMULO

RILEVATO che il Proponente al cap 6 della *RS06REL0025SI_RELAZIONE PAESAGGISTICA*, a pag. 144, riporta che “*Allo stato attuale nell’ambito del presente studio, in un raggio di 10 Km dagli aerogeneratori in progetto, dalla consultazione dell’Atlante Integrato per il Sistema Energetico Nazionale e le Fonti Rinnovabili (R.S.E. – Ricerca Sistema Energetico) (Figura 74) non risultano altri impianti eolici esistenti, mentre dalla consultazione dei portali delle Valutazioni Ambientali della Sicilia e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.) non è stata rilevata la presenza di altri impianti eolici autorizzati, ma risultano soltanto progetti in corso di autorizzazione (Figura 75).*”

RILEVATO che, così come riportato anche nel Parere della **SOPRINTENDENZA ai BB.CC.AA. di ENNA**, prot. n. 69188 del 03.10.2024, nell’area buffer di 10 km sono presenti diversi impianti eolici tra i quali si possono annoverare (senza poter richiamare eventuali impianti in PAS Comunali o ulteriori procedure a via Nazionali in quanto non riportate nella documentazione trasmessa dal Proponente): ID 9630 Parco Selva Wind da 79.2MW (11 aerogeneratori), ID 11344 di Dedra srl da 72 MW (18 aerogeneratori) e Parco S. Antonino di Flynis srl da 30 MW (5 aerogeneratori), oltre altri impianti FER rilevabili su portale SITR come l’impianto agrivoltaico di X-Elio srl da 50 MW (ID 10801) e CP 1635 FV Revamping “Barrafranca” da 4.5 MW.

CONSIDERATO e VALUTATO che con particolare riferimento al parco eolico di Selva Wind srl (procedura 9630) dagli elaborati del progetto rilevabili dal Portale MASE (link <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9700/14255#collapse>) è possibile rilevare una interferenza tra gli aerogeneratori WTG07, WTG09 e WTG10 di Selva Wind srl con gli aerogeneratori WTG02, WTG04, WTG05 e WTG06 di Thesis Rinnovabili srl. Si rilevano da sovrapposizione ortofoto che i gli aerogeneratori citati distano in alcuni casi meno di 100 mt l’uno dall’altro.




Immagine 1: in viola aerogeneratori di Selva Wind srl





Immagine 2 aerogeneratori Thesis Rinnovabili srl

VALUTATO che, nonostante il parere CTS n. 362 del 28/06/2024, non favorevole, sulla procedura n. 9630 MASE di Selva Wind srl, la stessa risulta ancora in istruttoria sul portale del Ministero e come visionabile nel link sopra riportato.

VALUTATO che lo studio sull’effetto cumulo non fa nemmeno riferimento agli impianti del parco eolico ID 11344 di Dedra srl da 72 MW costituito da 18 aerogeneratori in istruttoria al MASE i cui generatori (in particolare ENN15, ENN18 e ENN17) risultano a circa 1 / 1.5 km di distanza dagli aerogeneratori di progetto.

CONSIDERATO che lo studio sull’effetto cumulo deve essere interessato tutte le componenti ambientali e deve essere incentrato sia sul cumulo con impianti già esistenti, ma anche e soprattutto deve essere di tipo “potenziale” con i progetti in corso di autorizzazione/autorizzati/in corso di realizzazione.

VALUTATO che l'area risulta gravata da un **ELEVATO EFFETTO CUMULO** con altri impianti FER, nel raggio di 10 km, attualmente rilevato in 181.2 MW (con 34 aerogeneratori previsti). Che viste le carenze dello studio effettuato (con particolare riferimento al Parco eolico CP 2258 di FLYNIS PV 21 SRL) non è possibile escludere che l'intervento possa determinare un elevato impatto sulle componenti avifauna (effetto selva) e sugli effetti percettivi sul paesaggio.



CONSIDERATO e VALUTATO che, come riportato anche dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Enna, nel Parere sopra richiamato, gli impianti verranno realizzati a meno di 3 km (gli aerogeneratori WTG2, WTG3, WTG4, WTG5, WTG6 e WTG7) dall'area archeologica, denominata "Contrada Gerace", tutelata ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. "c" e lett. "m" del d. lgs. 42/04.

VALUTATO che ai sensi dell'art. 20, comma 8 lettera "c-quater" sono reputate idonee per la installazione di impianti eolici *le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.*



VALUTATO che gli aerogeneratori WTG01, WTG02, WTG03, WTG04 e WTG05 risultano ad una distanza di oltre 2 km dal sito di “Contrada Gerace” e che la stessa aerografia del terreno risulta tale da consentire una forma di mitigazione dell’impatto paesaggistico nei confronti dell’area archeologica di “Contrada Gerace”.

VALUTATO che in merito al posizionamento degli aerogeneratori WTG06 e WTG07, che invece verranno realizzati a meno di 2 km dall’area archeologica (1.9 km il WTG06 e 1.6 km il WTG07), nonostante l’aerografia del terreno, non è possibile escludere che i due aerogeneratori possano determinare impatti significativi sul sito archeologico richiamato e pertanto dovranno essere esclusi dalle opere di progetto.

VALUTATO che il Proponente dichiara di aver previsto la realizzazione di interventi di compensazione da concordare con i Comuni interessati ma non ha allegato alcun progetto e/o accordo sottoscritto.

VALUTATO che la valutazione e stima degli impatti cumulativi in questione devono essere effettuate individuando il “cumulo potenziale” ed il “cumulo effettivo” sempre a carico di ogni singola componente.

VALUTATO che il Proponente nella valutazione degli impatti cumulativi sulle visuali paesaggistiche non ha debitamente tenuto in considerazione: **(i)** la co-visibilità di più impianti da uno stesso punto di osservazione in combinazione o in successione; **(ii)** effetti sequenziali di percezione di più impianti per un osservatore che si muove nel territorio, con particolare riferimento alle strade principali e/o a siti e percorsi di fruizione naturalistica o paesaggistica; **(iii)** effetti di sovrapposizione all’integrità di beni tutelati ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 s.m.i.; **(iv)** non ha valutato approfonditamente lo stato dei luoghi con particolare attenzione soprattutto ai caratteri identitari di lunga durata (invarianti strutturali, regole di trasformazione del paesaggio, elementi della organizzazione insediativa, trama dell’appoderamento, ecc.) che contraddistinguono l’ambito paesistico oggetto di valutazione.

VALUTATO che la realizzazione di entrambi i parchi eolici (Thesis Rinnovabili srl e Selva Wind srl) comporterebbe notevoli effetti ambientali, impatto visivo, incremento dell’inquinamento acustico e la riduzione dei corridoi di transito per la fauna (avifauna).

VALUTATO che l’area risulta gravata da un **ELEVATO EFFETTO CUMULO** con altri impianti FER, nel raggio di 10 km, attualmente rilevato in 181.2 MW (con 34 aerogeneratori previsti). Che viste le carenze dello studio effettuato (con particolare riferimento al Parco eolico CP 2258 di FLYNIS PV 21 SRL) non è possibile escludere che l’intervento possa determinare un elevato impatto sulle componenti avifauna (effetto selva) e sugli effetti percettivi sul paesaggio e **con possibili e significativi impatti, anche, sulle componenti ambientali “Atmosfera, Ambiente Idrico, Suolo, Flora, Salute pubblica e Rumore (vista la presenza nell’area di diversi caseggiati)”**.

VALUTATO che la documentazione progettuale risulta carente in merito alla descrizione degli interventi di mitigazione e compensazione che si intendono attuare a tutela delle opere sulla componente “Paesaggio”.

RITENUTO che ai fini della realizzazione/approvazione del progetto in oggetto ed in merito alle componenti analizzate è necessario/obbligatorio che il Proponente acquisisca tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta dei vari Enti coinvolti nel procedimento in merito, *ope legis*, e che ottemperi/metta in atto tutte le eventuali prescrizioni/osservazioni/misure negli stessi riportati/e.



CONSIDERATO e VALUTATO che i riscontri del proponente alle criticità segnalate nel P.I.I. n. 109/2024 del 27.09.2024 della CTS sono contenuti e meglio esaminati nei singoli capitoli del presente Parere.

CONSIDERATO e VALUTATO che dall'analisi degli strumenti di tutela ambientale presenti sul territorio in cui si colloca il progetto, anche alla luce delle integrazioni fornite dal Proponente a seguito delle criticità rilavate nel PII n. 109/2024 e di quanto integrato nel corso delle conferenze dei servizi, **NON** ha evidenziato esaustivamente e prevalentemente la compatibilità paesaggistica ed ambientale con il territorio in cui dovranno ricadere le opere.

CONSIDERATO e VALUTATO che dall'analisi effettuata, anche alla luce delle integrazioni fornite dal Proponente a seguito delle criticità rilavate nel PII n. 109/2024, il progetto risulta non del tutto coerente e compatibile con gli strumenti di programmazione e pianificazione nazionali e regionali considerati.

VALUTATO che la documentazione integrativa prodotta a seguito del PII n. 109/2024 risulta carente rispetto quanto richiesto nello stesso e che sono stati prodotti elaborati non sufficienti a superare molte criticità evidenziate.

RILEVATO che il Proponente ha trasmesso i contratti preliminari di costituzione di diritto di superficie e servitù sottoposti a condizione sospensiva di 36 mesi dalla sottoscrizione (14 novembre 2023; 23 gennaio 2024; 20 giugno 2024). Che con integrazione al PII n. 109/2024 del 27/09/2024 (nota prot. 280 del 03.01.2025) è stato trasmesso elaborato *Particellare di esproprio descrittivo* nel quale vengono riportate le particelle dei contratti preliminari di costituzione di diritto di superficie sopra richiamati e pertanto non risulta chiaro l'intento del Proponente.

RIBADITO che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 L. R. 29/2015:

1. Al fine della realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia (IAFR), il proponente dimostra la disponibilità giuridica dei suoli interessati alla relativa installazione secondo le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. All'istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine alle aree su cui realizzare gli impianti di cui al comma 1, il proponente allega la seguente documentazione: a) titolo di proprietà ovvero di altro diritto reale di godimento desumibile dai registri immobiliari; b) atti negoziali mortis causa o inter vivos ad efficacia reale od obbligatoria, di durata coerente rispetto al periodo di esercizio dell'impianto, in regola con le norme fiscali sulla registrazione e debitamente trascritti; c) provvedimenti di concessione o assegnazione del suolo rilasciati dall'autorità competente.
3. Per le opere legate alla realizzazione degli impianti di cui al comma 1, nel caso in cui sia necessaria la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'istanza è altresì corredata della documentazione riportante l'estensione, i confini e i dati catastali delle aree interessate, il piano particellare, l'elenco delle ditte nonché copia delle comunicazioni ai soggetti interessati dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 111 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
4. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale”.

VALUTATO, in definitiva, che: **(I)** l'impianto eolico ricade in prossimità di un'area sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. “c” e lett. “m” del D. Lgs. N. 42/04, area archeologica denominata “Contrada Gerace” e che con particolare riferimento gli aerogeneratore WTG06 (a circa 1.9 km) e il WTG07 (a circa 1.6 km), non è possibile escludere che gli stessi possano determinare impatti significativi sul sito archeologico di “Contrada Gerace”; **(II)** sono ritenute idonee



all'istallazione di impianti eolici, ai sensi del su citato art. 20, comma 8 lettera c/quarter del D. Lgs n. 199/2021, *fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre km per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; (III) la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Enna, con nota prot. n. 69188 del 03.10.2024, ha reso **parere NON favorevole**: il progettato impianto eolico risulta di notevole impatto per un paesaggio agricolo che, ancorché non coperto da cogenti norme di tutela paesaggistica ai sensi e per gli effetti del Codice dei Beni Culturali (in area soggetta a vincolo paesaggistico ricadono alcuni tratti del cavidotto interrato), è meritevole di salvaguardia dei locali paesaggi agricoli; che tutti gli aerogeneratori dell'impianto eolico, tranne l'aerogeneratore WTG1, ricadono in area non idonea ai sensi del citato D. Lgs. n. 199/2021, art. 20 comma 8 lettera c*quarter.; (IV) lo studio sull'effetto cumulo risulta carente in merito all'analisi condotta sugli impianti insistenti nel buffer di 10 km; (V) il Proponente non ha adeguatamente analizzato lo stato di fatto, il "cumulo potenziale" ed il "cumulo effettivo" sempre a carico di ogni singola componente ambientale. (VI) è possibile rilevare una interferenza tra gli aerogeneratori WTG07, WTG09 e WTG10 di Selva Wind srl con gli aerogeneratori WTG02, WTG04, WTG05 e WTG06 di Thesis Rinnovabili srl. (VII) che nell'area di buffer di 10 km dall'impianto sono attive numerose procedure per la realizzazione di impianti FER (realizzati/autorizzati/in corso di autorizzazione) che solo per citare quelle sul portale SITR/VIA Nazionale, ammontano a circa 181.2 MW (con 34 aerogeneratori realizzati/previsti), per cui non è possibile escludere che le opere progettuali possano determinare un aggravio sul **EFFETTO CUMULO con possibili e significativi impatti sulle componenti ambientali "Atmosfera, Ambiente Idrico, Suolo, Fauna (con particolare riferimento all'avifauna e alla chiropterofauna), Flora, Salute pubblica, Rumore e Paesaggio"**; (VIII) il Piano preliminare delle terre e Rocce da scavo proposto dalla ditta, presenta un'elevata volumetria di terre e rocce da destinare a centri di smaltimento (circa 53.724,90 mc) e necessita di ulteriori analisi al fine di verificare le motivazioni che non consentono un quasi totale reimpiego, previa caratterizzazione.*

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

ESPRIME

Parere NON favorevole riguardo alla compatibilità ambientale del progetto di "Impianto eolico denominato Geracello in agro del Comune di Enna (EN) con opere di connessione nei Comuni di Piazza Armerina (EN) e di Pietraperzia (EN)" e **parere NON favorevole** riguardo al Piano preliminare terre e rocce da scavo presentato dalla stessa Ditta.